



GENERALI
INA Assitalia

Generali Italia S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni e della Riassicurazione nei rami Vita, Capitalizzazione e Danni con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 2/12/1927 (G.U. del 15/12/1927 n° 289). Società iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.



**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SU DUE TESTE DI CAPITALE
DIFFERITO CON CONTROASSICURAZIONE E GARANZIE ACCESSORIE,
A PREMIO ANNUO COSTANTE E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL
CAPITALE COLLEGATA ALLA GESTIONE SEPARATA EURO FORTE -
RISERVATO AGLI ISCRITTI AL MYClub E AI DESTINATARI DELLE
CONVENZIONI SOTTOSCRITTE DA GENERALI ITALIA**

CRESCIAMO INSIEME Basic CLIENT

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- **la Scheda sintetica**
- **la Nota informativa**
- **le Condizioni di Assicurazione comprensive del Regolamento della Gestione separata EURO FORTE**
- **il Glossario**
- **il Modulo di proposta**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente
la Scheda sintetica e la Nota informativa**

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco.

SCHEDA SINTETICA

CRESCIAMO INSIEME Basic CLIENT

La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a) Impresa di assicurazione

Generali Italia S.p.A.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A..

1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa¹

Patrimonio netto al 31.12.2013: 11.938,945 milioni di euro di cui 1.618,628 relativi al capitale sociale e 10.087,283 al totale delle riserve patrimoniali.

Indice di solvibilità della gestione vita: 2,93. Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

1.c) Denominazione del contratto

Il contratto di seguito descritto è denominato **CRESCIAMO INSIEME Basic CLIENT**.

1.d) Tipologia del contratto

CRESCIAMO INSIEME Basic CLIENT è un contratto di assicurazione sulla vita di due teste, a premi annui costanti, riservato agli iscritti al MYClub e ai destinatari delle Convenzioni sottoscritte da Generali Italia che richiamano esplicitamente il prodotto stesso. Sul sito www.inaassitalia.generali.it è disponibile l'elenco delle Convenzioni ed i relativi prodotti.

Il contratto garantisce la corresponsione di un capitale differito con controassicurazione sulla testa del primo Assicurato (Ragazzo-Assicurato) e garanzia di esonero pagamento premi con contestuale accensione di una "Rendita scolastica" in caso di decesso o invalidità totale e permanente del secondo Assicurato (Adulto-Assicurato).

Alla scadenza è inoltre prevista l'attribuzione di capitali aggiuntivi, sottoforma di maggiorazioni del capitale assicurato, a condizione che la polizza sia al corrente con il pagamento dei premi annui ("Bonus Fedeltà") e nel caso in cui il Ragazzo-Assicurato, nel corso della durata contrattuale, abbia conseguito il diploma di maturità con una votazione superiore a 90/100-esimi ("Bonus di Maturità").

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento della gestione separata EURO FORTE.

1.e) Durata

La durata del contratto viene fissata dal Contraente alla data della sottoscrizione della proposta tra un minimo di 10 anni ed un massimo di 26 anni; in ogni caso l'età a scadenza del Ragazzo-Assicurato deve risultare compresa tra 19 e 26 anni e quella dell'Adulto-Assicurato non superiore a 65 anni.

¹ I dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato.

È possibile esercitare il diritto di riscatto qualora siano state corrisposte almeno tre annualità di premio; in presenza di almeno un versamento aggiuntivo il riscatto può essere esercitato trascorso almeno un anno dalla data di effetto del contratto.

1.f) Pagamento dei premi

Il presente contratto prevede la corresponsione di una serie di premi annui costanti il cui importo non può risultare inferiore a € 750,00.

I premi annui potranno essere corrisposti anche in rate sub-annuali, in tale caso la rata di premio non può risultare inferiore a € 75,00.

I premi unici aggiuntivi possono essere corrisposti in qualsiasi momento della durata del contratto a condizione che la polizza risulti al corrente con il pagamento del premio annuo.

L'importo minimo di ciascun versamento aggiuntivo è pari a € 250,00; la somma complessiva dei premi unici aggiuntivi non potrà superare il 400% dell'importo ottenuto moltiplicando il premio annuo per la durata contrattuale, con un massimo complessivo di € 100.000,00.

N.B. Il cumulo dei premi unici aggiuntivi, utile per il raggiungimento del limite complessivo sopra indicato, deve intendersi al lordo di eventuali riscatti parziali liquidati su tali premi nel corso della durata contrattuale.

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Attraverso la sottoscrizione del presente contratto il Contraente realizza, mediante un piano di versamenti a premi annui, una forma di tutela e di risparmio a favore del Ragazzo-Assicurato finalizzata alla costituzione di un capitale utile per affrontare serenamente il proseguimento degli studi universitari o l'avvio di un'attività in proprio, garantito anche in caso di eventi gravi che possano verificarsi nel corso della durata contrattuale.

In caso di morte o invalidità dell'Adulto-Assicurato nel corso della durata pagamento dei premi, cessa l'obbligo del pagamento dei premi annui residui e le prestazioni sono comunque garantite; il Ragazzo-Assicurato beneficerà inoltre della "Rendita scolastica", una rendita temporanea garantita fino alla scadenza del contratto, come sostegno economico per far fronte alle spese scolastiche.

Alla scadenza, inoltre, sarà riconosciuto un capitale aggiuntivo ("Bonus Fedeltà") commisurato alla durata contrattuale e riconosciuto a condizione che siano stati corrisposti tutti i premi annui pattuiti.

Al fine di incrementare la prestazione assicurata a scadenza, il Contraente ha la facoltà di effettuare versamenti una tantum a costo zero ("premi unici aggiuntivi") nel corso della durata contrattuale.

In caso di sopravvivenza del Ragazzo-Assicurato alla scadenza contrattuale è quindi garantita la liquidazione del capitale assicurato derivante dai premi annui e dagli eventuali premi unici aggiuntivi e nel contempo, in caso di sua premorienza, la liquidazione dei premi stessi complessivamente corrisposti. Le suddette prestazioni sono comprensive delle rivalutazioni attribuite nel corso della durata contrattuale come indicato nelle Condizioni di Assicurazione.

Qualora nel corso della durata contrattuale il Ragazzo-Assicurato consegua il diploma di maturità con votazione superiore a 90/100, a scadenza è altresì prevista la liquidazione di un capitale aggiuntivo ("Bonus di Maturità").

Una parte dei premi versati viene utilizzata dalla Società per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di morte, rischio di invalidità) e pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi di acquisizione e gestione del contratto, non concorre alla formazione del capitale liquidabile alla scadenza del contratto.

Una parte dei premi annui versati viene inoltre utilizzata per costituire la prestazione aggiuntiva di fidelizzazione riconosciuta alla scadenza per le sole polizze al corrente con il pagamento dei premi.

Per una migliore comprensione del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni assicurate si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riduzione e di riscatto contenuto nella Sezione E della Nota Informativa.

L'Impresa è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

Il suddetto Progetto esemplificativo si riferisce alla sola prestazione assicurata dai premi annui.

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

3.a) Prestazione in caso di vita

In caso di vita del Ragazzo-Assicurato alla scadenza del contratto, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente verrà liquidato il capitale indicato in polizza aumentato delle maggiorazioni di capitale calcolate con i criteri indicati nelle Condizioni di Assicurazione.

3.b) Prestazione “Bonus Fedeltà” in caso di vita

In caso di vita del Ragazzo-Assicurato alla scadenza del contratto, a condizione che siano stati corrisposti tutti i premi pattuiti, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente verrà liquidato un “Bonus Fedeltà” sotto forma di maggiorazione del capitale assicurato di cui al precedente punto 3.a), determinata in relazione alla durata contrattuale; il suddetto Bonus è garantito anche in caso di polizza esonerata per morte o invalidità dell'Adulto-Assicurato come indicato al successivo punto 3.d).

3.c) Prestazione “Bonus di Maturità” in caso di vita

In caso di vita del Ragazzo-Assicurato alla scadenza del contratto, a condizione che lo stesso abbia conseguito un diploma di maturità con votazione superiore a 90/100-esimi avendo frequentato tutti gli anni previsti dal corso di studi prescelto presso una scuola situata sul territorio nazionale, ovvero in Stati aventi ordinamento scolastico equiparato a quello italiano, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente verrà liquidata una prestazione aggiuntiva commisurata al 10% del capitale assicurato a scadenza di cui al precedente punto 3.a).

Ai fini del riconoscimento del diritto al Bonus di Maturità dovrà essere presentato idoneo certificato riportante la votazione ottenuta ed un certificato attestante la frequenza di tutti gli anni del corso di studi intrapreso.

La prestazione aggiuntiva per Bonus di Maturità, qualora ne sia maturato il diritto, sarà corrisposta in proporzione all'importo liquidato anche in caso di riduzione e riscatto, nonché in caso di prolungamento di durata.

3.d) Prestazioni in caso di decesso o invalidità dell'Adulto-Assicurato

In caso di decesso o invalidità totale e permanente dell'Adulto-Assicurato nel corso della durata contrattuale sono garantite le seguenti prestazioni:

- esonero dal pagamento dei premi annui residui;
- pagamento di una rendita temporanea da corrispondere a partire dalla prima ricorrenza annuale successiva alla denuncia fino alla scadenza contrattuale e comunque non oltre il decesso del Ragazzo-Assicurato.

3.e) Prestazioni aggiuntive in caso di vita

In caso di vita del Ragazzo-Assicurato alla scadenza del contratto, a fronte di ciascun premio unico aggiuntivo eventualmente corrisposto, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente verrà liquidato il corrispondente capitale assicurato.

3.f) Prestazione in caso di decesso

In caso di decesso del Ragazzo-Assicurato nel corso della durata contrattuale, ai Beneficiari designati dal Contraente verrà liquidata una somma predeterminata commisurata ai premi annui versati.

3.g) Prestazioni aggiuntive in caso di decesso

In caso di decesso del Ragazzo-Assicurato nel corso della durata contrattuale, ai Beneficiari designati dal Contraente verrà liquidata una somma predeterminata commisurata ai premi unici aggiuntivi eventualmente versati.

3.h) Opzioni contrattuali

A scadenza il Contraente, rinunciando alla liquidazione totale o parziale del capitale maturato, può scegliere tra le seguenti opzioni:

- prolungamento dell'assicurazione per una nuova durata, non inferiore a 4 anni;
- conversione totale o parziale del capitale non liquidato, al netto delle imposte, in una rendita temporanea certa a favore del Ragazzo-Assicurato erogabile a rate posticipate secondo la rateazione prescelta.

La durata prescelta per il prolungamento o per l'erogazione della rendita deve risultare tale per cui l'età del Ragazzo-Assicurato, al termine dell'operazione, non risulti superiore a 30 anni.

Le condizioni di opzione saranno quelle in vigore alla data di opzione stessa.

Le prestazioni assicurate dal presente contratto si rivalutano annualmente in funzione del rendimento della gestione separata EURO FORTE come indicato nelle Condizioni di Assicurazione.

Il rendimento attribuito ogni anno non può mai risultare negativo (rendimento minimo garantito dello 0% annuo consolidato).

Sulle prestazioni assicurate a fronte dei premi annui, a condizione che la polizza sia al corrente con il pagamento dei premi (sia pure esonerati per morte o invalidità dell'Adulto-Assicurato), al momento della liquidazione per sinistro o alla scadenza contrattuale è inoltre riconosciuta la garanzia di un rendimento minimo pari all'1,5% medio annuo.

Sulle prestazioni assicurate a fronte degli eventuali premi unici aggiuntivi i rendimenti attribuiti sono definitivamente acquisiti in polizza e costituiscono la base di partenza per le rivalutazioni successive, dando certezza ai risultati raggiunti anno per anno.

In caso di riscatto richiesto nei primi anni di durata contrattuale il Contraente sopporta il rischio di ottenere una liquidazione di importo inferiore al cumulo dei premi corrisposti.

Il mancato pagamento di almeno tre annualità di premio annuo determina la risoluzione del contratto e le rate di premio versate restano acquisite a Generali Italia; in presenza di almeno un versamento a premio unico il contratto resta in vigore per la parte di prestazione garantita dal versamento aggiuntivo.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla Sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono illustrate agli articoli 3, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 delle Condizioni di Assicurazione.

4. COSTI

L'Impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla Sezione C.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il Costo percentuale medio annuo (CPMA) è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie.

Il "Costo percentuale medio annuo" in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

Gestione separata EURO FORTE

Ipotesi adottate:

Premio Annuo: 1.500,00 €
Età Adulto-Assicurato: 40 anni (sesso ininfluyente)
Età Ragazzo-Assicurato: 26 anni a scadenza (sesso ininfluyente)
Tasso di rendimento degli attivi: 4%

Durata 15 anni		Durata 20 anni		Durata 25 anni	
Anno	CPMA	Anno	CPMA	Anno	CPMA
5	11,94%	5	14,86%	5	14,03%
10	5,82%	10	7,43%	10	8,93%
15	1,14%	15	4,43%	15	5,41%
		20	0,64%	20	3,45%
				25	0,20%

5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

In questa Sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata EURO FORTE negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuti agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

ANNO	Rendimento (*) realizzato dalla gestione separata EURO FORTE	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati (**)	Rendimento medio dei Titoli di Stato	Inflazione
2009	3,60%	2,30%	3,54%	0,75%
2010	3,85%	2,55%	3,35%	1,55%
2011	3,96%	2,66%	4,89%	2,73%
2012	3,60%	2,30%	4,64%	2,97%
2013	3,71%	2,41%	3,35%	1,17%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

(*) I rendimenti della gestione EURO FORTE sono quelli rilevati per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre di ogni anno.

(**) Il rendimento minimo riportato è calcolato per il contratto **CRESCIAMO INSIEME Basic CLIENT** cui questa Scheda sintetica si riferisce, sulla base dei rendimenti annui realizzati dalla gestione al netto del rendimento trattenuto.

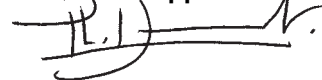
6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione D della Nota informativa.

Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

Amministratore Delegato e Direttore Generale

Philippe Donnet



Pagina lasciata intenzionalmente in bianco.

NOTA INFORMATIVA

CRESCIAMO INSIEME Basic CLIENT

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Generali Italia S.p.A. è una società appartenente al Gruppo Generali.

- Sede legale: Via Marocchesa, 14 – 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA.
- Recapito telefonico 06 8483.1; sito internet www.inaassitalia.generalitaly.it; indirizzo di posta elettronica: info@inaassitalia.generalitaly.com.
- L'Impresa di assicurazione è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927 ed è iscritta al n. 1.00021 dell'Albo delle Imprese di assicurazione.

Si rinvia all'home-page del sito internet dell'Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

Collegandosi al sito internet della Compagnia, accedendo alla sezione dedicata e seguendo le istruzioni riportate, il Contraente potrà registrarsi ed accedere alle informazioni sulle polizze sottoscritte.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE, SULLE GARANZIE OFFERTE

2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Alla data di sottoscrizione del contratto l'età del Ragazzo-Assicurato non deve risultare superiore a 16 anni e quella dell'Adulto-Assicurato non superiore a 55 anni.

La durata del contratto viene fissata dal Contraente da un minimo di 10 anni ad un massimo di 26 anni; in ogni caso l'età a scadenza del Ragazzo-Assicurato deve risultare compresa tra 19 e 26 anni e quella dell'Adulto-Assicurato non superiore a 65 anni.

A fronte del versamento dei premi annui, il contratto prevede le seguenti prestazioni principali:

- **in caso di vita del Ragazzo-Assicurato;**
- **bonus fedeltà in caso di vita del Ragazzo-Assicurato;**
- **bonus di maturità in caso di vita del Ragazzo-Assicurato;**
- **in caso di decesso del Ragazzo-Assicurato;**
- **in caso di morte o invalidità totale e permanente dell'Adulto-Assicurato**

A fronte del versamento degli eventuali premi unici aggiuntivi, il contratto prevede le seguenti prestazioni integrative:

- **in caso di vita del Ragazzo-Assicurato;**
- **in caso di decesso del Ragazzo-Assicurato;**

Si rinvia agli articoli 3, 10, 11, 12 e 13 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle singole prestazioni.

Si precisa che trascorsi 30 giorni dalla scadenza della prima rata di premio annuo non pagata, il contratto si definisce "non al corrente con il pagamento dei premi" e pertanto le coperture assicurative a premio annuo

vengono sospese, fermo restando il diritto del Contraente di riattivare l'assicurazione secondo quanto indicato nell'Art. 14 delle Condizioni di Assicurazione.

Nel periodo di sospensione della copertura a premio annuo, il contratto rimane in vigore per le sole componenti a premi unici aggiuntivi eventualmente già corrisposte.

Solo nel caso in cui risultino pagate almeno tre annualità di premio, il contratto rimane in vigore anche per il valore di riduzione della componente a premio annuo, determinabile secondo i criteri di calcolo contenuti nelle Condizioni di Assicurazione.

Il Contratto prevede inoltre la possibilità di esercizio di una pluralità di opzioni. Si rinvia all'Art. 19 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle singole opzioni esercitabili.

Modalità assuntive specifiche sono previste per la garanzia relativa al decesso o all'invalidità totale e permanente dovuti ad infezione da HIV (AIDS e patologie collegate). In particolare, qualora siano stati presentati gli esami clinici necessari all'accertamento dell'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, non si applicherà alcun periodo di carenza. Qualora i suddetti esami non siano stati presentati, si rimanda a quanto contenuto nelle Condizioni di Assicurazione riguardo alle norme di carenza.

E' inoltre previsto un periodo di carenza pari ai primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione per il decesso causato da suicidio, o, trascorso questo periodo, nei primi sei mesi dell'eventuale riattivazione dell'assicurazione. In questi casi Generali Italia paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso, ovvero, il valore di riduzione, se maturato, per un importo superiore.

Una parte dei premi versati dal Contraente viene utilizzata da Generali Italia per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità e di invalidità). Conseguentemente il capitale liquidabile alla scadenza del contratto è il risultato della capitalizzazione dei premi versati, al netto dei costi indicati nella Sezione C e della predetta quota di premio utilizzata per la copertura di puro rischio. Una parte dei premi annui versati viene inoltre utilizzata per costituire la prestazione aggiuntiva di fidelizzazione riconosciuta alla scadenza per le sole polizze al corrente con il pagamento dei premi.

Il rendimento attribuito ogni anno non può mai risultare negativo (rendimento minimo garantito dello 0% annuo consolidato).

Sulle prestazioni assicurate a fronte dei premi annui, a condizione che la polizza sia al corrente con il pagamento dei premi (sia pure esonerati per morte o invalidità dell'Adulto-Assicurato), al momento della liquidazione per sinistro o alla scadenza contrattuale è inoltre riconosciuta la garanzia di un rendimento minimo pari all'1,5% medio annuo.

Sulle prestazioni assicurate a fronte degli eventuali premi unici aggiuntivi i rendimenti attribuiti sono definitivamente acquisiti in polizza e costituiscono la base di partenza per le rivalutazioni successive, dando certezza ai risultati raggiunti anno per anno.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Art. 8 delle Condizioni di Assicurazione.

3. Premi

A fronte della garanzia delle prestazioni assicurate dal contratto è dovuto, dal Contraente, un premio annuo anticipato costante per tutta la durata del contratto e comunque non oltre la morte di uno dei due Assicurati o l'invalidità dell'Adulto-Assicurato.

In qualunque momento della durata contrattuale è data inoltre la facoltà al Contraente di versare premi unici aggiuntivi a condizione che la polizza sia al corrente con il pagamento dei premi annui.

Il premio è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata ed ammontare, all'età di entrambi gli Assicurati ed in particolare, per l'Adulto Assicurato, anche in relazione allo stato di salute, alle attività professionali svolte e alle abitudini di vita – particolari attività sportive, utilizzo di particolari veicoli di trasporto o altre attività a rischio di pericolo di vita.

Per maturare il diritto al riscatto del contratto o alla riduzione della prestazione a scadenza, il Contraente deve versare almeno le prime tre annualità di premio; in caso contrario il contratto si risolve automaticamente con la perdita per il Contraente di quanto già corrisposto.

Tuttavia, in presenza di almeno un versamento a premio unico, il contratto rimane in vigore per la sola parte di capitale garantito dal versamento aggiuntivo.

Il premio annuo può essere corrisposto anche in rate sub annuali; in questo caso verranno applicati gli interessi di frazionamento specificati al successivo punto 5.1.1.

Il versamento dei premi può avvenire con le seguenti modalità:

- assegno bancario o postale purché non trasferibili o assegno circolare;
- addebito diretto SEPA (SDD) (nel caso di rateazione mensile del premio annuo il pagamento tramite SDD è operativo a partire dalla terza rata mensile);
- bonifico bancario;
- versamento in conto corrente postale;
- delega alla trattenuta sullo stipendio.

Si rinvia all'Art. 7 delle Condizioni di assicurazione per aspetti di maggior dettaglio.

4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

CRESCIAMO INSIEME Basic CLIENT prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione separata EURO FORTE.

Si rinvia all'Art. 9 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione e al regolamento della gestione separata che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Per una migliore comprensione del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni assicurate si rinvia alla Sezione E, contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto.

Generali Italia si impegna comunque a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui questo è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

5. Costi

5.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

5.1.1. Costi gravanti sui premi annui

I costi di acquisizione e di gestione gravanti su ciascun premio annuo corrisposto sono rappresentati:

- da una cifra fissa pari a € 30,00;
- da una percentuale applicata sul premio annuo, al netto della cifra fissa, determinata in misura pari all'8,5% indipendentemente dalla durata contrattuale.

Sulla parte di premio annuo versato, al netto della cifra fissa e della quota di premio corrispondente alla garanzia del Bonus di Fedeltà, eccedente i primi € 2.500,00 è applicato uno sconto tariffario (di cui al successivo punto 6) che si traduce in una riduzione della percentuale sopra riportata che passa al 6,63%.

Qualora il Contraente scelga di frazionare il pagamento del premio annuo in più rate, al premio stesso viene applicata una maggiorazione in percentuale rappresentata dai seguenti interessi di frazionamento:

Interessi di Frazionamento	
Rateazione	Maggiorazione
Semestrale	2,0%
Quadrimestrale	2,5%
Trimestrale	3,0%
Bimestrale	3,5%
Mensile	4,5%

Per l'emissione del contratto, in aggiunta al primo premio versato, il Contraente deve corrispondere una cifra una tantum pari a € 10,00 corrispondente al costo polizza.

Ai fini dell'assunzione o meno del rischio per l'Adulto-Assicurato, si rendono inoltre necessari gli accertamenti sanitari, la cui tipologia ed il conseguente costo sono funzione dell'importo del capitale assicurato.

Nella successiva tabella si riportano le spese di emissione del contratto sostenute dalla Società nel caso in cui vengano effettuati gli accertamenti sanitari:

Capitale Assicurato	Spese di emissione per la Società		
	Costo Polizza €	Costo Acc. Sanitari (*) €	Totale €
fino ad € 250.000,00	10,00	-	10,00
da € 250.000,01 a € 600.000,00	10,00	371,00	381,00
da € 600.000,01 a € 1.000.000,00	10,00	843,00	853,00
oltre € 1.000.000,00	10,00	933,00	943,00

(*) Se effettuati

Qualora sia stato effettuato il test HIV, gli importi di cui sopra verranno maggiorati di € 23,00 per capitali assicurati fino a € 250.000,00 e di € 28,00 per capitali assicurati di importo superiore.

A fronte delle spese di emissione sostenute dalla Società, vengono addebitati al Contraente i seguenti costi:

Capitale Assicurato	Costo di emissione per il Contraente
fino ad € 250.000,00	10,00 €
da € 250.000,01 a € 600.000,00	140,00 €
da € 600.000,01 a € 1.000.000,00	240,00 €
oltre € 1.000.000,00	270,00 €

Solo per capitali assicurati fino a € 250.000,00, qualora l'Adulto-Assicurato si sottoponga al test HIV l'importo di cui sopra verrà maggiorato di € 23,00.

In caso recesso esercitato ai sensi del successivo punto 12, sarà addebitato al Contraente l'intero importo delle spese sostenute dalla Società.

L'importo delle "Spese di emissione per la Società" indicato nella tabella sopra riportata costituisce l'importo massimo che potrebbe essere recuperato a carico del Contraente. L'importo effettivamente recuperato potrebbe essere inferiore per tenere conto degli effettivi accertamenti sanitari effettuati.

5.1.2 Costi gravanti sui premi unici aggiuntivi

Sui premi unici aggiuntivi non è prevista l'applicazione di alcun costo di acquisizione e gestione.

5.1.3 Costi per riscatto

Componente a premio annuo

Nella tabella seguente sono riportati, in funzione della durata residua espressa in anni interi, i costi applicati in caso di riscatto totale al capitale di riduzione assicurato:

Durata residua in anni	Aliquota %	Durata residua in anni	Aliquota %	Durata residua in anni	Aliquota %	Durata residua in anni	Aliquota %
1	0,5	8	3,9	15	7,2	22	10,4
2	1,0	9	4,4	16	7,7	23	10,8
3	1,5	10	4,9	17	8,1	24	11,3
4	2,0	11	5,3	18	8,6	25	11,7
5	2,5	12	5,8	19	9,0	-	-
6	2,9	13	6,3	20	9,5	-	-
7	3,4	14	6,7	21	9,9	-	-

Qualora siano state corrisposte almeno cinque annualità di premio annuo, l'importo liquidabile in caso di riscatto, calcolato applicando i costi sopra indicati non può, comunque, risultare inferiore al 65% del cumulo dei premi annui corrisposti.

In caso di riscatto parziale, consentito come indicato nelle condizioni di assicurazione solo dopo il compimento del 18-esimo anno di età del Ragazzo-Assicurato, sull'importo riscattato non viene applicato alcun costo.

Componente a premi unici aggiuntivi

Sulle quote di "capitale assicurato" riscattato, sia parziale che totale, derivante dal versamento dei premi unici aggiuntivi, non è applicato alcun costo.

5.2. Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

Il rendimento trattenuto da Generali Italia sul rendimento EURO FORTE è pari ad una quota fissa di 1,3 punti percentuali.

Per valori del rendimento EURO FORTE superiori al 6% la suddetta quota fissa viene aumentata del 10% dell'eccedenza di rendimento rispetto al 6%. Di seguito vengono riportati alcuni esempi.

Rendimento EURO FORTE %	Rendimento trattenuto %	Rendimento riconosciuto agli Assicurati %
6	1,3	4,7
7	1,4	5,6
8	1,5	6,5
9	1,6	7,4
10	1,7	8,3

Qualora il cumulo premi annui pagati superi il limite di € 50.000,00, il rendimento trattenuto, calcolato come sopra indicato, viene diminuito di 0,2 punti percentuali moltiplicati per il coefficiente ottenuto dal rapporto tra l'eccedenza del cumulo premi annui, rispetto a € 50.000,00, e lo stesso cumulo premi annui corrisposti.

La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale risulta pari al 40,93%.

6 Sconti

Sulla parte di premio annuo, al netto della cifra fissa di cui al punto 5.1.1 e della quota di premio corrispondente alla garanzia del Bonus di Fedeltà, che eccede i primi € 2.500,00 viene riconosciuto uno sconto tariffario del 2,0%.

7 Regime fiscale

Il trattamento fiscale applicabile al presente contratto in base alla vigente normativa risulta:

Imposta sui premi

I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.

Detrazione fiscale dei premi

La parte di premio afferente al rischio morte dà diritto ad una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal contraente. Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'assicurato, se diverso dal contraente, risulti fiscalmente a carico di quest'ultimo.

Tassazione delle somme assicurate

- i capitali erogati in caso di vita o di riscatto, diminuiti del cumulo dei premi versati, ciascuno considerato al netto della corrispondente quota di puro rischio, sono soggetti, al momento del pagamento della prestazione, ad imposta sostitutiva in base alle vigenti disposizioni di legge;
- le rendite accese a seguito di morte o invalidità totale e permanente dell'Assicurato e quelle derivanti dalla conversione del capitale maturato a scadenza, già al netto dell'imposta sostitutiva suddetta, sono esenti dalle imposte sul reddito. In fase di erogazione della rendita il solo rendimento riconosciuto anno per anno è tassato in base alle vigenti disposizioni di legge;
- i capitali erogati a persona fisica a seguito di morte o invalidità totale e permanente dell'Assicurato non costituiscono reddito e non sono soggetti ad imposta.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

8 Modalità di perfezionamento del contratto

Per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative si rinvia all'Art. 4 delle Condizioni di Assicurazione

9 Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi

Il Contraente ha facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi annui.

AVVERTENZA: l'interruzione del pagamento dei premi produce effetti negativi in capo al Contraente.

Si rinvia dell'Art. 15 delle Condizioni di Assicurazione per aspetti di maggior dettaglio.

10 Riscatto e Riduzione

Qualora siano state corrisposte tre intere annualità di premio annuo, il Contraente può richiedere l'interruzione del rapporto contrattuale e riscuotere il valore di riscatto ovvero può mantenere in vigore il contratto fino alla scadenza per una prestazione ridotta.

I valori di riduzione e di riscatto non sono riconosciuti se non sono state corrisposte tre annualità di premio annuo.

Tuttavia, qualora sia stato corrisposto almeno un premio unico aggiuntivo, il contratto rimane in vigore per le sole prestazioni relative ai premi unici aggiuntivi versati ed il Contraente, trascorso un anno dalla data di effetto della polizza, può richiedere la risoluzione del contratto riscuotendo il relativo valore di riscatto come specificato nelle Condizioni di Assicurazione.

Si rinvia agli Art. 15 e 17 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di determinazione dei valori di riscatto e di riduzione.

In caso di interruzione del pagamento dei premi il contratto può essere riattivato con le modalità indicate all'Art. 14 delle Condizioni di Assicurazione cui si rinvia per modalità, termini e condizioni economiche.

I valori di riscatto e riduzione possono essere inferiori ai premi versati.

Dopo il 18-esimo anno di età del Ragazzo-Assicurato e/o in presenza di premi unici aggiuntivi sono consentite operazioni di riscatto parziale, ai sensi di quanto prevista dall'Art. 16 delle Condizioni di Assicurazione.

A richiesta del Contraente, l'Agenzia Generale che gestisce il contratto fornirà l'informazione relativa al valore di riscatto maturato e al valore di riduzione. In ogni caso la funzione di assistenza alla clientela di Generali Italia è a disposizione per comunicare tali valori.

Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente Customer Service Ina Assitalia

Via Leonida Bissolati, 23 – 00187 Roma

Tel.: 06 4722.4020

Fax: 06 4722.4204

E-mail: assistenzaclienti@inaassitalia.generali.com

Nel Progetto esemplificativo di cui alla Sezione E sono riportati i valori di riscatto e di riduzione determinati, in caso di sospensione del pagamento dei premi in ciascuno degli anni indicati, con riferimento alle ipotesi ivi considerate. In ogni caso i valori puntuali saranno contenuti nel Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

11 Revoca della proposta

La proposta relativa ad un contratto di assicurazione sulla vita è revocabile in qualunque momento prima della conclusione del contratto.

La revoca ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione assicurativa e si effettua a mezzo di lettera raccomandata AR da inviare a Generali Italia S.p.A. - Servizio Portafoglio Vita - Via L. Bissolati, n. 23 - 00187 Roma. Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione Generali Italia rimborserà al Contraente, per il tramite dell'Agenzia Generale competente, la somma da questi eventualmente corrisposta.

12 Diritto di recesso

Il Contraente può recedere da un contratto di assicurazione sulla vita entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto stesso è concluso.

Il contratto è concluso nel giorno in cui il Contraente ha ricevuto la polizza da Generali Italia per il tramite dell'Agenzia Generale, ovvero la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte di Generali Italia.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione assicurativa a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione, quale risulta dal timbro postale, da inviare, esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata AR a Generali Italia S.p.A. - Servizio Portafoglio Vita - Via L. Bissolati, n. 23 - 00187 Roma. Nella comunicazione dovranno essere indicati gli estremi individuativi della polizza. Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione Generali Italia rimborserà al Contraente, per il tramite dell'Agenzia Generale competente, la somma da questi corrisposta eventualmente diminuita della parte di premio relativa al rischio corso, per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto.

Per la determinazione della parte di premio da recuperare in relazione al rischio corso vengono indicati i coefficienti nel prospetto qui di seguito riportato:

COSTO PER € 1.000 DI CAPITALE INIZIALE E 30 GG. DI COPERTURA

Classi di età all'effetto della polizza	Solo morte	Morte e invalidità o grave infermità
fino a 50 anni	0,18	0,24
oltre 50 anni	1,30	2,30

Si precisa inoltre che per periodi inferiori a 30 giorni i suddetti coefficienti si riducono proporzionalmente in base all'effettivo intervallo trascorso.

Per tale parte di premio, come sopra determinata, Generali Italia rinuncia, pur avendone diritto, al recupero della stessa qualora sia di importo inferiore a € 52,00.

Generali Italia ha il diritto di recuperare le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, indicate nella proposta di assicurazione e nel contratto, indicati al precedente punto 5.1.1.

13 Documentazione da consegnare all'Impresa per la liquidazione delle prestazioni

Al verificarsi degli eventi previsti dal contratto, l'avente diritto dovrà consegnare la documentazione specificata all'Art.22 delle Condizioni di Assicurazione per ottenere le prestazioni pattuite.

I pagamenti dovuti sono effettuati da Generali Italia entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista dalle Condizioni di Assicurazione.

Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda; decorso inutilmente tale termine le somme maturate saranno devolute all'apposito fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi di quanto previsto dalla legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive integrazioni e modificazioni.

14 Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

15 Lingua

Il contratto, ogni documento ad esso collegato e le comunicazioni in corso di contratto, sono redatti in lingua italiana. Le parti contrattuali possono tuttavia pattuire una diversa lingua per la redazione del contratto.

16 Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente Customer Service Ina Assitalia
Via L. Bissolati, 23 – 00187 Roma
Tel. 06 4722.4020

Fax 06 4722.4204

E-mail: reclami.vita@inaassitalia.generalitalia.com

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, telefono 06 42.133.1.

In questi casi nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET accedendo al sito internet:

http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm

Resta ferma la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Le istanze di mediazione nei confronti della Società aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A. c/o GBS ScpA, Area Liquidazione, Ufficio Atti Giudiziari

Via Castelfidardo 43/45 00185 Roma

Fax 06.44.494.313

e-mail: IstanzediMediazioneGBSAL@GeneraliGroup.com

17 Informativa in corso di contratto

Entro 60 giorni da ogni ricorrenza annuale del contratto, Generali Italia si impegna ad inviare al Contraente l'estratto conto annuale della posizione assicurativa con l'indicazione dei premi versati, del capitale rivalutato e della misura della rivalutazione.

18 Conflitto di interessi

La Società si è dotata di una politica per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interesse nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti assicurativi ed ha emanato le relative procedure attuative.

Principi generali per l'identificazione e la gestione dei conflitti di interesse

Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti, la Società opera nell'interesse dei clienti e, a tal fine, si impegna ad evitare lo svolgimento di operazioni in cui abbia direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da Rapporti rilevanti, intendendosi per tali i rapporti di Gruppo o i rapporti di affari propri o di altre società del Gruppo.

Qualora il conflitto di interessi risulti non evitabile, la Società opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei clienti impegnandosi al contempo ad ottenere per i clienti stessi il miglior risultato possibile.

La Società individua le situazioni di conflitto di interessi sin dalla fase di progettazione e, successivamente, in quella di distribuzione dei prodotti.

In tale contesto, si precisa quanto segue:

Politiche di prodotto

La Società definisce chiaramente il posizionamento commerciale dei prodotti al fine di evitare di avere prodotti aventi le medesime caratteristiche e differenti livelli remunerativi per i soggetti che effettuano la distribuzione.

Incentivi

È vietata l'adozione di iniziative incentivanti che siano in grado di orientare l'attività degli addetti alla distribuzione verso uno specifico prodotto a parità di caratteristiche con un altro, o verso una determinata operazione in assenza di situazioni oggettive di mercato che la giustifichino. Al riguardo, la Società non ha attualmente politiche di incentivazione differenziate rispetto a prodotti aventi le medesime caratteristiche.

Gestione degli attivi

La Società ha affidato la gestione delle attività a copertura delle riserve tecniche a Generali Investments Europe S.p.A., Società di gestione del risparmio appartenente al Gruppo Generali. L'incarico di gestione patrimoniale a favore di detta società è conferito al fine di garantire un processo di investimento maggiormente monitorabile e caratterizzato da una trasparenza dell'attività di investimento altrimenti non raggiungibile e, quindi, nell'interesse dei clienti.

La Società di gestione, nell'ambito del mandato conferitole, effettua le operazioni di investimento alle migliori condizioni possibili, nel rispetto del principio della "best execution", ed opera, anch'essa secondo una politica di gestione dei conflitti di interessi.

Situazioni di influenza da parte di determinati contraenti sui rendimenti delle gestioni separate

La Società ha individuato, per ciascuna gestione separata, gli importi massimi che possono essere movimentati in entrata e in uscita mediante contratti a prestazioni rivalutabili da un unico contraente o da più contraenti, collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, affinché il rendimento della gestione non sia influenzato a vantaggio di certi clienti e a svantaggio di altri.

Retrocessione di commissioni

La Società non ha attualmente in essere accordi che prevedono la retrocessione, da parte di soggetti terzi, di commissioni o altri proventi. Si rinvia comunque al rendiconto annuale della gestione separata per la quantificazione delle utilità eventualmente ricevute e retrocesse agli assicurati.

E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità di versamenti, sesso ed età dell'assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riduzione e di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
- b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'IVASS e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4%.

La misura di rivalutazione è ottenuta applicando a tale rendimento il valore trattenuto dalla Società, secondo le regole indicate nelle condizioni contrattuali e riassunte in seguito, e scorporando il tasso di interesse tecnico pari all'1,5% già riconosciuto nel calcolo del capitale assicurato iniziale.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l'Impresa è tenuta a corrispondere (al lordo degli oneri fiscali), laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle Condizioni di Assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI RISCATTO IN BASE A:

TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento minimo garantito : 0% annuo consolidato e 1,5% medio annuo.
- Ragazzo-Assicurato : 6 anni
- Adulto-Assicurato : 35 anni
- Durata del contratto : 20 anni
- Premio annuo iniziale : 2.000,00 €
- Capitale iniziale assicurato : 34.609,98 €
- Rateazione del premio annuo : Annuale

CRESCIAMO INSIEME Basic CLIENT

Anni trascorsi	Premio Annuo	Cumulo dei premi pagati	Rendita scolastica	Capitale caso Morte assicurato a fine anno	Interruzione del pagamento dei premi annui		
					Valore di riscatto a fine anno	Capitale ridotto caso morte a fine anno	Capitale ridotto liquidabile a scadenza
1	2.000,00	2.000,00	3.940,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00
2	2.000,00	4.000,00	3.940,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00
3	2.000,00	6.000,00	3.940,00	5.910,00	3.593,76	3.911,76	3.911,76
4	2.000,00	8.000,00	3.940,00	7.880,00	4.851,40	5.254,41	5.254,41
5	2.000,00	10.000,00	3.940,00	9.850,00	6.500,00	6.616,89	6.616,89
6	2.000,00	12.000,00	3.940,00	11.820,00	7.800,00	7.999,50	7.999,50
7	2.000,00	14.000,00	3.940,00	13.790,00	9.100,00	9.402,54	9.402,54
8	2.000,00	16.000,00	3.940,00	15.760,00	10.400,00	10.826,32	10.826,32
9	2.000,00	18.000,00	3.940,00	17.730,00	11.700,00	12.271,13	12.271,13
10	2.000,00	20.000,00	3.940,00	19.700,00	13.068,95	13.737,29	13.737,29
11	2.000,00	22.000,00	3.940,00	21.670,00	14.556,81	15.225,12	15.225,12
12	2.000,00	24.000,00	3.940,00	23.640,00	16.080,36	16.734,94	16.734,94
13	2.000,00	26.000,00	3.940,00	25.610,00	17.640,32	18.267,07	18.267,07
14	2.000,00	28.000,00	3.940,00	27.580,00	19.237,45	19.821,84	19.821,84
15	2.000,00	30.000,00	3.940,00	29.550,00	20.872,53	21.399,58	21.399,58
16	2.000,00	32.000,00	3.940,00	31.520,00	22.546,33	23.000,65	23.000,65
17	2.000,00	34.000,00	3.940,00	33.490,00	24.259,66	24.625,37	24.625,37
18	2.000,00	36.000,00	3.940,00	35.460,00	26.013,33	26.274,11	26.274,11
19	2.000,00	38.000,00	3.940,00	37.430,00	27.808,17	27.947,21	27.947,21
20	2.000,00	40.000,00	3.940,00	39.400,00	-	-	-
Prestazione caso vita a scadenza (*)					44.992,97		
Bonus di maturità (votazioni > 90/100)					3.461,00		
Prestazione complessiva a scadenza					48.453,97		

(*) l'importo indicato è comprensivo del "Bonus Fedeltà" pari a 10.382,99 €.

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, solo a scadenza.

Per alcune combinazioni di età e durata, il peso dei rischi demografici delle garanzie previste dal contratto può comunque risultare tale da comportare a scadenza un capitale assicurato inferiore al cumulo dei premi annui corrisposti.

Le prestazioni indicate nella tabella sono al lordo degli oneri fiscali.

IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario : 4,0%
- Aliquota di retrocessione : 100%
- Rendimento trattenuto : 1,3 p.p.
- Ragazzo-Assicurato : 6 anni
- Adulto-Assicurato : 35 anni
- Durata del contratto : 20 anni
- Premio annuo iniziale : 2.000,00 €
- Capitale iniziale assicurato : 34.609,98 €
- Rateazione del premio annuo : Annuale

CRESCIAMO INSIEME Basic CLIENT

Anni trascorsi	Premio Annuo	Cumulo dei premi pagati	Rendita scolastica	Capitale caso Morte assicurato a fine anno	Interruzione del pagamento dei premi annui		
					Valore di riscatto a fine anno	Capitale ridotto caso morte a fine anno	Capitale ridotto liquidabile a scadenza
1	2.000,00	2.000,00	3.940,00	1.994,92	0,00	0,00	0,00
2	2.000,00	4.000,00	3.940,00	4.015,05	0,00	0,00	0,00
3	2.000,00	6.000,00	3.940,00	6.060,69	3.791,86	4.127,39	6.491,91
4	2.000,00	8.000,00	3.940,00	8.132,15	5.188,36	5.619,37	8.606,26
5	2.000,00	10.000,00	3.940,00	10.229,72	6.655,57	7.172,59	10.696,27
6	2.000,00	12.000,00	3.940,00	12.353,72	8.196,26	8.789,02	12.762,23
7	2.000,00	14.000,00	3.940,00	14.504,45	9.813,33	10.470,69	14.804,41
8	2.000,00	16.000,00	3.940,00	16.682,23	11.509,79	12.219,68	16.823,07
9	2.000,00	18.000,00	3.940,00	18.887,39	13.288,73	14.038,16	18.818,50
10	2.000,00	20.000,00	3.940,00	21.120,24	15.153,38	15.928,33	20.790,96
11	2.000,00	22.000,00	3.940,00	23.381,11	17.107,07	17.892,46	22.740,71
12	2.000,00	24.000,00	3.940,00	25.670,33	19.153,24	19.932,91	24.668,02
13	2.000,00	26.000,00	3.940,00	27.988,24	21.295,47	22.052,09	26.573,14
14	2.000,00	28.000,00	3.940,00	30.335,17	23.537,47	24.252,48	28.456,32
15	2.000,00	30.000,00	3.940,00	32.711,47	25.883,05	26.536,63	30.317,82
16	2.000,00	32.000,00	3.940,00	35.117,48	28.336,20	28.907,18	32.157,89
17	2.000,00	34.000,00	3.940,00	37.553,55	30.901,01	31.366,84	33.976,77
18	2.000,00	36.000,00	3.940,00	40.020,05	33.581,73	33.918,39	35.774,71
19	2.000,00	38.000,00	3.940,00	42.517,32	36.382,79	36.564,70	37.551,95
20	2.000,00	40.000,00	3.940,00	45.045,74	-	-	-
Prestazione caso vita a scadenza (*)					51.109,19		
Bonus di maturità (votazioni > 90/100)					3.931,48		
Prestazione complessiva a scadenza					55.040,66		

(*) l'importo indicato è comprensivo del "Bonus Fedeltà" pari a 11.794,43 €.

Le prestazioni indicate nella tabella sono al lordo degli oneri fiscali.

Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Amministratore Delegato e Direttore Generale
Philippe Donnet



Pagina lasciata intenzionalmente in bianco.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CRESCIAMO INSIEME Basic CLIENT

Premessa

Il presente contratto – denominato **CRESCIAMO INSIEME Basic CLIENT** – è un'assicurazione sulla vita di due teste a premi annui costanti, collegata alla gestione patrimoniale EURO FORTE, riservata agli iscritti al MYClub e ai destinatari delle Convenzioni sottoscritte da Generali Italia che richiamano esplicitamente il prodotto stesso. Sul sito www.inaassitalia.generali.it è disponibile l'elenco delle convenzioni ed i relativi prodotti.

Il contratto, collegato alla gestione patrimoniale EURO FORTE, prevede la garanzia di un capitale differito con controassicurazione sulla testa del primo Assicurato (Ragazzo-Assicurato) e garanzia di esonero pagamento premi con contestuale accensione di una "Rendita scolastica" in caso di decesso o invalidità totale e permanente del secondo Assicurato (Adulto-Assicurato).

Nel caso in cui siano stati corrisposti tutti i premi annui stabiliti, il capitale assicurato a scadenza risulterà maggiorato di un **"Bonus Fedeltà"** in relazione alla durata del contratto.

Qualora nel corso della durata contrattuale il Ragazzo-Assicurato consegua il diploma di maturità con votazione superiore a 90/100, alla scadenza contrattuale è altresì prevista la liquidazione di una maggiorazione di prestazione di importo pari al 10% del capitale assicurato a scadenza a fronte dei premi annui corrisposti (**"Bonus di maturità"**).

Nel corso della durata contrattuale o del suo prolungamento, il Contraente ha la facoltà di corrispondere premi unici aggiuntivi per la costituzione di capitali differiti con controassicurazione aggiuntivi a favore del Ragazzo-Assicurato.

A scadenza è data altresì facoltà al Contraente di richiedere il differimento della scadenza contrattuale, con eventuale conversione del capitale maturato, anche parziale, in una rendita annua temporanea a favore del Ragazzo-Assicurato.

Art. 1 - Obblighi di Generali Italia

Gli obblighi di Generali Italia, in seguito definita Compagnia, risultano esclusivamente dalla polizza e dagli allegati rilasciati da Generali Italia stessa.

Art. 2 - Entrata in vigore dell'assicurazione

L'assicurazione entra in vigore ed ha quindi efficacia soltanto nel momento in cui il Contraente abbia ricevuto gli originali, emessi dalla Compagnia, della polizza e della quietanza, la quale ultima, debitamente sottoscritta e datata dall'incaricato alla riscossione, costituisce, qualora espressamente non risulti diversamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, l'unica prova dell'avvenuto pagamento del premio.

Nel caso in cui in sede di sottoscrizione della proposta sia versato dal Proponente un importo equivalente alla prima rata di premio annua ed all'eventuale premio unico aggiuntivo, il versamento si intenderà effettuato ad esclusivo titolo di deposito provvisorio in attesa dell'accettazione della proposta da parte della Società. Pertanto, una volta emesso e perfezionato secondo quanto previsto dal precedente comma, il contratto decorrerà – per i soli effetti economici e finanziari – dal giorno del versamento; tutti gli altri effetti decorreranno invece dal momento del perfezionamento stesso.

Qualora il Proponente indichi una data di effetto posteriore rispetto a quella in cui vengono espletati i suddetti adempimenti, l'assicurazione entra in vigore dalla sopra menzionata data di effetto.

Art. 3 - Prestazioni

1. Prestazioni assicurate a premio annuo

A fronte del pagamento dei premi annui costanti, la Compagnia si impegna a garantire le seguenti prestazioni:

1.1) Capitale assicurato a scadenza

In caso di vita del Ragazzo-Assicurato alla scadenza contrattuale è garantita la liquidazione del capitale definito al punto 1 del successivo Art. 10.

1.2) "Bonus Fedeltà" a scadenza

In caso di vita del Ragazzo-Assicurato alla scadenza contrattuale, a condizione che la polizza sia al corrente con il pagamento dei premi annui, sia pure esonerati per morte o invalidità totale e permanente dell'Adulto-Assicurato, è garantita la liquidazione del capitale aggiuntivo definito al successivo Art.11.

1.3) "Bonus di Maturità" a scadenza

In caso di vita del Ragazzo-Assicurato alla scadenza contrattuale, a condizione che lo stesso abbia conseguito un diploma di maturità con votazione superiore a 90/100-esimi, avendo frequentato tutti gli anni previsti dal corso di studi prescelto presso una scuola situata sul territorio nazionale, ovvero in Stati aventi ordinamento scolastico equiparato a quello italiano, è garantita la liquidazione della prestazione aggiuntiva definita al successivo Art. 12.

Ai fini del riconoscimento del diritto al Bonus di Maturità dovrà essere presentato idoneo certificato riportante la votazione ottenuta ed un certificato attestante la frequenza di tutti gli anni del corso di studi intrapreso.

La prestazione aggiuntiva, qualora ne sia maturato il diritto, sarà corrisposta in proporzione all'importo liquidato anche in caso di riscatto e di prolungamento di durata.

1.4) Capitale caso morte

In caso di morte del Ragazzo-Assicurato nel corso della durata contrattuale, è garantita la liquidazione del capitale definito al punto 1 del successivo Art. 13.

1.5) "Rendita scolastica"

In caso di morte o invalidità totale e permanente dell'Adulto-Assicurato nel corso della durata contrattuale, è garantita l'erogazione di una rendita temporanea a favore del Ragazzo-Assicurato.

La rendita viene corrisposta in rate annuali posticipate a partire dalla prima ricorrenza annuale successiva alla data dell'evento, fino alla data di scadenza del contratto, a condizione che il Ragazzo-Assicurato sia in vita ad ogni anniversario di pagamento della stessa. L'importo annuo della rendita iniziale è pari al 200% del premio annuo, al netto della cifra fissa annua ed al lordo dell'eventuale sconto di cui alla sez. D punto 6 della Nota informativa, e nel corso del godimento si rivaluta annualmente sulla base di quanto indicato al successivo Art. 9.

1.6) Esonero pagamento dei premi

In caso di morte o invalidità totale e permanente dell'Adulto-Assicurato nel corso della durata contrattuale, il Contraente è esonerato dalla corresponsione dei premi annui dovuti a partire dalla data di denuncia, mantenendo in vigore le garanzie assicurative di cui ai precedenti punti.

2. Prestazioni aggiuntive assicurate con i premi unici

A fronte del versamento di ciascun premio unico aggiuntivo viene assicurato un capitale differito con controassicurazione il cui importo iniziale è pari al premio unico stesso; in relazione a ciascun premio unico aggiuntivo, in particolare, la Compagnia si impegna a garantire la liquidazione delle seguenti prestazioni:

2.1) Capitale aggiuntivo caso vita

In caso di vita del Ragazzo-Assicurato alla scadenza contrattuale è garantita la liquidazione del capitale definito al punto 2 del successivo Art. 10.

2.2) Capitale aggiuntivo caso morte

In caso di morte del Ragazzo-Assicurato nel corso della durata contrattuale, è garantita la liquidazione del capitale definito al punto 2 del successivo Art. 13.

Art. 4 - Dichiarazioni del Contraente e degli Assicurati

Decorsi 6 mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o dalla sua riattivazione, la polizza è incontestabile per reticenze e per dichiarazioni erronee rese dal Contraente e dall'Adulto-Assicurato nella proposta di assicurazione e negli altri documenti, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede, e salvo la rettifica delle prestazioni assicurate in base alle età vere degli Assicurati, quando quelle denunciate risultino errate.

Il contraente è tenuto a compilare e sottoscrivere la sezione F.A.T.C.A. nel documento di proposta di questo contratto per la raccolta di informazioni sul suo eventuale status di contribuente americano (c.d. U.S. Person). Nel corso della durata contrattuale il contraente si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente per iscritto a Generali Italia S.p.A. qualsiasi cambiamento di circostanze che incida sulle informazioni indicate in proposta.

In ogni caso Generali Italia S.p.A., in conformità alle previsioni normative di settore, verificherà se siano intervenute eventuali variazioni di circostanze rilevanti ai fini F.A.T.C.A. tali da comportare l'aggiornamento

della classificazione del contraente come "U.S. Person" e provvederà, nel caso, alle comunicazioni previste dalla normativa stessa.

Art. 5 - Esclusioni

Fatte salve le esclusioni di seguito elencate, il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Adulto-Assicurato.

Sono esclusi dalla garanzia soltanto i decessi causati da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Adulto-Assicurato ad atti dolosi;
- uso da parte dell'Adulto-Assicurato di veicoli o natanti in competizioni - non di regolarità pura - e alle relative prove o allenamenti;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l'Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile e la morte avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato si trovasse già nel territorio di accadimento; l'esistenza di una situazione di guerra e similari in un paese al momento dell'arrivo dell'Assicurato implica l'esclusione dalla copertura assicurativa.
- atti di terrorismo o di guerra per cause nucleari, batteriologiche e chimiche; l'esclusione di tale copertura sussiste tanto nel caso in cui l'Adulto-Assicurato partecipi attivamente a tali atti quanto nel caso in cui ne resti vittima incolpevole;
- incidente di volo, se l'Adulto-Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, ed in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi sei mesi all'eventuale riattivazione dell'assicurazione.

Laddove nel luogo in cui soggiorna l'Adulto-Assicurato si verifichi uno stato di guerra, una sommossa popolare o eventi similari, l'assicurazione permane in vigore per un massimo di 10 giorni dall'ordine di evacuazione emanato dalle autorità italiane. Trascorso tale termine senza che l'Adulto-Assicurato abbia adempiuto al predetto ordine la copertura decade automaticamente.

L'esistenza di una situazione di guerra e similari al momento dell'arrivo dell'Adulto-Assicurato in un paese, implica l'esclusione totale dalla copertura assicurativa.

In questi casi la Compagnia paga il solo importo della riserva matematica, relativa alla garanzia principale a premio unico ed a premio annuo, calcolato al momento del decesso.

Art. 6 - Premi

Il presente contratto prevede il versamento di una successione di premi annui costanti da corrispondere, secondo la rateazione prescelta, per tutta la durata del contratto e comunque non oltre la morte di uno dei due Assicurati o l'invalidità dell'Adulto-Assicurato.

In qualunque momento della durata contrattuale è data inoltre la facoltà al Contraente di versare premi unici aggiuntivi a condizione che la polizza sia al corrente con il pagamento dei premi annui.

▪ Premi annui

Il premio annuo costante, di importo non inferiore a € 750,00, è dovuto per più annualità e può essere corrisposto anche in rate sub-annuali con rata minima € 75,00.

▪ Premi Unici Aggiuntivi

Ciascun premio unico investito non può risultare inferiore a € 250,00. L'ammontare complessivo dei premi unici aggiuntivi non può risultare superiore al 400% dell'importo ottenuto moltiplicando il premio annuo iniziale per la durata contrattuale e, comunque, non superiore a € 100.000,00.

Il cumulo dei premi unici aggiuntivi, utile per il raggiungimento del limite complessivo sopra indicato, deve intendersi al lordo di eventuali riscatti parziali liquidati su tali premi nel corso della durata contrattuale.

Art. 7 - Modalità di pagamento dei premi

PAGAMENTO DEI PREMI ANNUI

PAGAMENTO DEL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO IN PROPOSTA

Qualora il Proponente, nel sottoscrivere la proposta, corrisponda un importo equivalente a quello del primo premio, il versamento dovrà avvenire mediante assegno non trasferibile intestato alla Agenzia Generale indicata nel frontespizio della proposta stessa.

Ad avvenuta emissione della polizza, l'Agenzia Generale rilascerà contestualmente la quietanza emessa da Generali Italia.

Unicamente detta quietanza, datata e sottoscritta dall'incaricato alla riscossione, costituisce piena prova dell'avvenuto pagamento del premio.

PAGAMENTO DEL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO AD AVVENUTA EMISSIONE DELLA POLIZZA

Nel caso in cui il premio di perfezionamento venga versato dopo l'avvenuta emissione della polizza, tale premio deve essere corrisposto esclusivamente con i seguenti mezzi di pagamento, tutti intestati all'Agenzia Generale che gestisce la polizza:

- assegno bancario o postale purché non trasferibili o assegno circolare;
- bonifico bancario;
- versamento in conto corrente postale;
- delega alla trattenuta sullo stipendio.

PAGAMENTO DEI PREMI SUCCESSIVI

Tutti i premi successivi al premio di perfezionamento, dovuti alle scadenze pattuite, devono essere corrisposti esclusivamente con i seguenti mezzi di pagamento, tutti intestati all'Agenzia Generale che gestisce la polizza:

- assegno bancario o postale purché non trasferibili o assegno circolare;
- addebito diretto SEPA (SDD) (nel caso di rateazione mensile del premio annuo il pagamento tramite SDD è operativo a partire dalla terza rata mensile);
- bonifico bancario;
- versamento in conto corrente postale;
- delega alla trattenuta sullo stipendio.

Qualora sia stata scelta la modalità di pagamento tramite addebito diretto SEPA (SDD), laddove si verifichi l'estinzione del conto corrente o la mancanza di fondi sullo stesso, i premi potranno essere dallo stesso pagati con una delle altre modalità sopra indicate.

Per il pagamento dei premi dopo l'avvenuta emissione della polizza potranno essere utilizzati altri mezzi di pagamento oltre quelli sopra indicati, **con esclusione del denaro contante**, solo nel caso in cui il versamento sia effettuato direttamente alla cassa dell'Agenzia Generale stessa.

Effettuato il pagamento, l'Agenzia medesima rilascia la quietanza, emessa dalla Compagnia ed intestata al Contraente. Unicamente detta quietanza, datata e sottoscritta dall'incaricato alla riscossione, fa piena prova dell'avvenuto pagamento del premio ricorrente, con la sola eccezione dei pagamenti a mezzo delega e di addebito diretto SEPA (SDD), in quanto, nel primo caso, faranno fede le scritture contabili dell'ente delegato e di Generali Italia, mentre nel secondo farà fede la comunicazione che il Contraente riceve dalla banca circa l'addebito a lui effettuato in favore di Generali Italia.

A giustificazione del mancato pagamento del premio non potrà, in alcun caso, essere opposto l'eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o l'esazione dei premi precedentemente avvenuta al domicilio del Contraente.

PAGAMENTO DEI PREMI UNICI AGGIUNTIVI

I premi unici aggiuntivi devono essere corrisposti, previa compilazione dell'apposito modulo disponibile presso l'Agenzia Generale competente, esclusivamente con i seguenti mezzi di pagamento, tutti intestati all'Agenzia Generale che gestisce la polizza:

- assegno bancario o postale purché non trasferibili o assegno circolare;
- bonifico bancario.

Potranno essere utilizzati altri mezzi di pagamento, **con esclusione del denaro contante**, solo nel caso in cui il versamento sia effettuato direttamente alla cassa dell'Agenzia Generale stessa.

Effettuato il pagamento, l'Agenzia medesima rilascia la quietanza, emessa dalla Compagnia ed intestata al Contraente. Unicamente detta quietanza, datata e sottoscritta dall'incaricato alla riscossione, fa piena prova dell'avvenuto pagamento del premio unico aggiuntivo.

Art. 8 - Tasso di Rivalutazione delle prestazioni

Si definisce:

- **“rendimento EURO FORTE”**: il rendimento netto della gestione separata denominata “EURO FORTE” di cui al punto 8 dell'allegato Regolamento della gestione, riferito al terzo mese antecedente la ricorrenza annuale della polizza o la generica epoca di valutazione;
- **“rendimento trattenuto”**: il rendimento trattenuto dalla Compagnia pari ad una quota fissa di 1,3 punti percentuali per valori del “rendimento EURO FORTE” non superiori al 6%. Per valori superiori al 6% la suddetta quota viene aumentata del 10% dell'eccedenza di “rendimento EURO FORTE” rispetto al 6%. Qualora il cumulo dei premi annui pagati superi il limite di € 50.000,00, il “rendimento trattenuto”, calcolato come sopra indicato, viene diminuito di 0,2 punti percentuali moltiplicati per il coefficiente ottenuto dal rapporto tra l'eccedenza del cumulo premi annui rispetto a € 50.000,00 e lo stesso cumulo premi;
- **“tasso di riferimento”**: la differenza tra il “rendimento EURO FORTE” ed il “rendimento trattenuto”; tale differenza non potrà comunque risultare inferiore allo 0%;
- **“tasso di rivalutazione della componente a premio annuo”**: la percentuale pari al “tasso di riferimento” diminuito di 1,5 punti percentuali e scontato al tasso dell'1,5% per il periodo di un anno;
- **“tasso di rivalutazione della componente a premio unico”**: la percentuale pari al “tasso di riferimento”;
- **“rendimento minimo garantito della componente a premio annuo”**: il tasso di rendimento minimo dell'1,5% medio annuo riconosciuto al momento della liquidazione per sinistro o alla scadenza contrattuale, a condizione che la polizza sia al corrente con il pagamento dei premi (sia pure esonerati per morte o invalidità dell'Adulto-Assicurato); per le operazioni di riduzione o riscatto nel corso della durata contrattuale il tasso di rendimento minimo è pari allo 0% annuo consolidato;
- **“rendimento minimo garantito per la componente a premio unico”**: il tasso di rendimento minimo dello 0% annuo consolidato.

Qualora i “tassi di rivalutazione” ed il “tasso di riferimento” debbano essere riferiti a periodi inferiori all'anno, per la rivalutazione delle prestazioni liquidabili in caso di decesso dell'Assicurato ed in caso di riscatto in epoca diversa dalle ricorrenze annuali, gli stessi verranno determinati con il criterio della capitalizzazione composta per il periodo interessato considerando il “rendimento EURO FORTE” relativo alla data di valutazione.

Art. 9 - Rivalutazione annuale delle prestazioni assicurate

Componenti a premio annuo

Ad ogni ricorrenza annuale della data di effetto della polizza ed al termine della durata contrattuale viene attribuita una maggiorazione di capitale ottenuta moltiplicando il capitale iniziale, ridotto nella proporzione in cui il numero dei premi annui pagati – escluso il premio pagato in occasione della ricorrenza annuale stessa - sta al numero dei premi annui pattuiti, per una percentuale pari al “tasso di riferimento” diminuito di 1,5 punti percentuali.

Per la determinazione del rateo di maggiorazione in corso di maturazione in epoca diversa da una ricorrenza annuale della data di effetto della polizza, la suddetta percentuale viene determinata pro rata con il criterio della capitalizzazione composta in relazione alla frazione di anno intercorsa dall'ultima ricorrenza annuale precedente considerando il “rendimento EURO FORTE” relativo alla data di valutazione.

L'ammontare complessivo di tali maggiorazioni si rivaluta ad ogni ricorrenza annuale successiva di una percentuale pari al “tasso di rivalutazione della componente a premio annuo”.

In caso di successiva morte o invalidità dell'Adulto-Assicurato il premio annuo non è più dovuto e continueranno ad essere attribuite le maggiorazioni di capitale sopra indicate come se la polizza fosse al corrente con il pagamento dei premi.

Componenti aggiuntive a premio unico

Ad ogni ricorrenza annuale della data di effetto della polizza i capitali assicurati a fronte dei premi unici aggiuntivi in vigore alla ricorrenza annuale precedente si rivalutano di una percentuale pari al “tasso di rivalutazione della componente a premio unico”.

Alle stesse ricorrenze i capitali iniziali assicurati corrispondenti ai premi unici aggiuntivi corrisposti in corso d'anno si rivalutano di una percentuale pari al “tasso di rivalutazione della componente a premio unico” calcolato pro rata temporis utilizzando il criterio della capitalizzazione composta.

Rendita scolastica

Ad ogni ricorrenza annuale successiva alla data di decorrenza della rendita, l'importo annuo della rendita in vigore alla ricorrenza annuale precedente si rivaluta in misura pari al *"tasso di rivalutazione della componente a premio annuo"* a condizione che il *"tasso di riferimento"* non risulti inferiore all'1,5%. Per valori inferiori al predetto limite, l'importo annuo della rendita non subisce alcuna variazione e viene posto uguale a quello della ricorrenza annuale precedente.

Per la determinazione delle rivalutazioni riferite a periodi inferiori all'anno, vale quanto indicato all'ultimo comma dell'Art. 8.

Art. 10 - Capitale caso vita liquidabile a scadenza

In caso di vita del Ragazzo-Assicurato alla scadenza contrattuale, per polizza al corrente con il pagamento dei premi, viene liquidata la somma dei seguenti importi:

1. Prestazione assicurata a premio annuo:

Il capitale assicurato indicato in polizza relativo alla componente a premio annuo, comprensivo delle maggiorazioni attribuite fino alla scadenza secondo quanto indicato al precedente Art. 9.

In presenza di riscatti parziali esercitati ai sensi del primo comma del successivo Art. 16, il suddetto importo viene diminuito dei corrispondenti capitali riscattati, anch'essi comprensivi delle rivalutazioni attribuite fino alla data di scadenza.

In ogni caso l'importo liquidabile per il caso di vita del Ragazzo-Assicurato alla scadenza a fronte dei premi annui, per polizze al corrente con il pagamento dei premi, non potrà comunque risultare inferiore al capitale iniziale indicato in polizza, diminuito dei valori iniziali dei corrispondenti capitali eventualmente riscattati parzialmente.

2. Prestazioni assicurate con i premi unici aggiuntivi:

La somma dei capitali aggiuntivi assicurati a fronte di ciascun premio unico versato, considerati al netto dei corrispondenti capitali eventualmente riscattati parzialmente come indicato al successivo Art. 16, ciascuno comprensivo delle rivalutazioni attribuite fino alla data di scadenza.

Art. 11 - "Bonus Fedeltà"

In caso di vita del Ragazzo-Assicurato a scadenza, a condizione che siano stati corrisposti tutti i premi stabiliti, viene garantita la liquidazione di un "Bonus Fedeltà" ottenuto moltiplicando per una percentuale commisurata all'1,5% per ogni anno della durata contrattuale, il capitale assicurato indicato in polizza relativo alla componente a premio annuo e aumentato delle maggiorazioni attribuite fino alla scadenza secondo quanto indicato al precedente Art. 9.

Il capitale liquidabile alla scadenza a titolo di "Bonus Fedeltà" per polizze al corrente con il pagamento dei premi annui non potrà comunque risultare inferiore all'importo ottenuto moltiplicando il capitale iniziale assicurato a fronte dei premi annui per la percentuale commisurata all'1% per ogni anno della durata contrattuale.

La suddetta prestazione è garantita anche sulle polizze esonerate per morte o invalidità totale e permanente dell'Adulto-Assicurato.

Art. 12 - "Bonus di Maturità"

In caso di vita del Ragazzo-Assicurato a scadenza, a condizione che lo stesso abbia conseguito un diploma di maturità con votazione superiore a 90/100-esimi alle condizioni indicate al precedente Art. 3, viene garantita la liquidazione di un capitale aggiuntivo pari al 10% del capitale assicurato a scadenza di cui al punto 1 del precedente Art. 10.

La prestazione aggiuntiva, qualora ne sia maturato il diritto, sarà corrisposta in proporzione all'importo liquidato anche in caso di riscatto, riduzione e prolungamento di durata, sempre con riferimento alla prestazione assicurata a fronte del versamento dei soli premi annui.

Art. 13 - Capitale liquidabile in caso di decesso del Ragazzo-Assicurato nel corso della durata contrattuale

In caso di decesso del Ragazzo-Assicurato nel corso della durata contrattuale, qualora la polizza risulti al corrente con il pagamento dei premi, viene liquidata la somma dei seguenti importi:

1. Prestazione assicurata a premio annuo:

Si calcola l'importo ottenuto moltiplicando il premio annuo, al netto della cifra fissa ed al lordo dell'eventuale sconto di cui alla Sezione D punto 9 della Nota informativa, per il numero dei premi annui

corrisposti o esonerati; per la determinazione del suddetto importo il premio viene supposto pagato annualmente anche nel caso in cui questo sia frazionato.

L'importo così determinato viene aumentato della somma di tutte le maggiorazioni di capitale attribuite negli anni precedenti la data del decesso, in vigore alla stessa data e comprensiva della maggiorazione di capitale in corso di maturazione come indicato al precedente Art. 9, maggiorata di una percentuale pari all'1% per ogni anno della durata contrattuale.

In presenza di riscatti parziali esercitati ai sensi del primo comma del successivo Art. 16, il suddetto importo viene inoltre diminuito dei corrispondenti capitali riscattati, anch'essi comprensivi delle rivalutazioni attribuite fino alla stessa data e scontati al tasso di interesse dell'1,5% annuo composto per il periodo di tempo, espresso in anni e frazioni, intercorrente tra la data del decesso e la data di scadenza.

In ogni caso l'importo liquidabile per il caso di decesso del Ragazzo-Assicurato a fronte dei premi annui, per polizze al corrente con il pagamento dei premi, non potrà comunque risultare inferiore all'importo di cui al precedente primo comma, diminuito dei valori iniziali dei corrispondenti capitali eventualmente riscattati e scontati al tasso di interesse dell'1,5% annuo composto per il periodo di tempo, espresso in anni e frazioni, intercorrente tra la data del decesso e la data di scadenza.

2. Prestazioni assicurate con i premi unici aggiuntivi:

La somma dei premi unici aggiuntivi corrisposti, ciascuno considerato al netto dei corrispondenti capitali eventualmente riscattati parzialmente come indicato al successivo Art. 16, comprensivi delle rivalutazioni attribuite fino alla data del decesso in base al *"tasso di rivalutazione della componente a premio unico"* così come indicato al precedente Art. 9.

Art. 14 – Riattivazione

Trascorsi 30 giorni dalla scadenza della prima rata di premio annuo non pagata, negli ulteriori 5 mesi il Contraente ha diritto di riattivare l'assicurazione a premio annuo.

La riattivazione può pure avvenire entro un ulteriore termine massimo di un anno dalla scadenza della prima rata di premio annuo non pagata, ma solo previa espressa domanda del Contraente ed accettazione scritta della Compagnia, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.

In tale intervallo la polizza – esclusi i primi 30 giorni – rimane sospesa nei suoi effetti, fatto salvo le eventuali prestazioni assicurate da premi unici aggiuntivi già corrisposti.

La riattivazione deve avvenire mediante il versamento delle rate di premio non pagate alle rispettive scadenze e degli interessi sulle stesse, calcolati in base al saggio annuo di riattivazione per il periodo, espresso in mesi interamente trascorsi, intercorrente tra le rispettive date di scadenza e il giorno precedente la data di riattivazione.

Il saggio annuo percentuale di riattivazione è pari al *"rendimento EURO FORTE"* riferito alla ricorrenza annuale della data di effetto della polizza precedente la data di scadenza della rata di premio non pagata¹ con un minimo pari al saggio legale.

Qualora la riattivazione avvenga nel primo anno di assicurazione il *"rendimento EURO FORTE"* è ottenuto nell'ipotesi che la data di effetto della polizza sia di un anno antecedente a quella effettiva.

La riattivazione del contratto sospeso o ridotto per mancato pagamento dei premi annui, ed effettuata nei termini di cui ai commi precedenti, ripristina le prestazioni assicurate ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi, fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dalle Condizioni di Assicurazione in ordine alla validità delle garanzie assicurative.

Art. 15 – Riduzione della componente a premio annuo

Trascorso il termine di cui al precedente Art. 14, i premi annui versati restano acquisiti alla Compagnia ed il contratto viene eventualmente mantenuto in vigore per le sole componenti relative ad eventuali premi unici aggiuntivi versati fino a questa stessa data.

Tuttavia se risultano pagate almeno tre annualità di premio, in aggiunta alle eventuali componenti a premio unico, il contratto rimane in vigore per la garanzia del valore ridotto del capitale assicurato dalla componente a premio annuo, liquidabile a scadenza in caso di sopravvivenza del Ragazzo-Assicurato o precedentemente in caso di premorienza.

¹ Oppure alla data stessa di scadenza della rata di premio se questa coincide con una ricorrenza annuale della data di effetto.

Il valore del capitale ridotto, valutato alla ricorrenza annuale della data di effetto della polizza che precede la data di scadenza dell'ultima rata di premio corrisposta², si ottiene scontando al tasso di interesse dell'1,5% annuo composto per il periodo intercorrente tra stessa ricorrenza annuale e la data di scadenza contrattuale, la somma dei seguenti importi:

- il capitale assicurato indicato in polizza, ridotto nella proporzione in cui il numero delle annualità di premio corrisposte, intere e frazionate, sta al numero dei premi annui pattuiti;
- l'ammontare di tutte le maggiorazioni di capitale attribuite negli anni precedenti di cui al precedente Art. 9.

In caso di riduzione le garanzie di esonero pagamento premi, "Rendita scolastica" e "Bonus Fedeltà" decadono e non sono più in vigore, indipendentemente dal numero di annualità di premio corrisposte.

L'ammontare della prestazione ridotta, maturata in relazione ai premi annui versati, si rivaluta annualmente in base al *"tasso di rivalutazione della componente a premio unico"*.

Qualora siano state corrisposte almeno cinque annualità di premio, il valore di riduzione liquidabile a scadenza o in caso di decesso non potrà comunque risultare inferiore al 65% del cumulo dei premi annui corrisposti.

Al momento della liquidazione, il capitale ridotto sopra indicato verrà inoltre aumentato delle corrispondenti prestazioni assicurate a fronte di eventuali premi unici aggiuntivi, comprensivi delle rivalutazioni attribuite ed al netto delle prestazioni relative alle eventuali operazioni di riscatto parziale di cui al successivo Art. 16, anch'esse rivalutate fino alla data dell'evento.

Art. 16 - Riscatti Parziali

La Compagnia, su richiesta scritta del Contraente, consente la concessione di riscatti parziali, nel limite minimo di € 1.000,00, a condizione che sia maturato il diritto al riscatto totale della polizza di cui al successivo Art. 17 ed a condizione che l'età del Ragazzo-Assicurato alla data di richiesta sia non inferiore a 18 anni.

L'importo massimo complessivo dei suddetti riscatti parziali non può risultare superiore al 50% del cumulo dei premi annui corrisposti.

In presenza di premi unici aggiuntivi, i riscatti parziali sono inoltre consentiti, indipendentemente dall'età del Ragazzo-Assicurato, sempre nel limite minimo di € 1.000,00 e fino a concorrenza del valore complessivo di riscatto totale della componente a premi unici liquidabile alla stessa data, a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di effetto della polizza.

Ogni riscatto parziale comporta una riduzione delle prestazioni assicurate che sarà recuperata dalla Compagnia al momento della liquidazione totale, a qualsiasi titolo, del contratto.

Il valore iniziale della prestazione assicurata corrispondente a ciascuna operazione esercitata ai sensi del primo comma è ottenuta capitalizzando l'importo riscattato, al tasso annuo composto dell'1,5% per il periodo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, intercorrente tra la data di richiesta e la scadenza.

Per i premi unici aggiuntivi, il valore iniziale della prestazione assicurata corrispondente a ciascuna operazione è invece pari allo stesso importo riscattato.

Ad ogni ricorrenza annuale della data di effetto della polizza:

- le prestazioni da recuperare, in vigore alla ricorrenza annuale precedente, si rivalutano di una percentuale pari al corrispondente *"tasso di rivalutazione"*;
- le prestazioni connesse alle operazioni di riscatto parziale liquidate nell'anno si rivalutano di una percentuale pari al corrispondente *"tasso di rivalutazione"* calcolato pro rata temporis utilizzando il criterio della capitalizzazione composta.

Per la rivalutazione in epoca diversa da una ricorrenza annuale vale quanto indicato all'ultimo comma dell'Art. 8.

Art. 17 – Riscatto Totale

La Compagnia, su richiesta scritta del Contraente, consente la risoluzione del contratto riconoscendo un valore di riscatto qualora siano state corrisposte almeno tre annualità di premio. Qualora sia stato corrisposto almeno un premio unico aggiuntivo la risoluzione del contratto è consentita trascorso un anno dalla data di effetto della polizza.

La risoluzione del contratto ha effetto dalla data della richiesta.

Il valore di riscatto è pari alla somma dei seguenti importi:

² Oppure alla data stessa di scadenza dell'ultima rata di premio se questa coincide con una ricorrenza annuale della data di effetto.

○ **Prestazione assicurata a premio annuo:**

Il capitale ridotto in vigore alla data di richiesta, determinato con i criteri di cui al precedente Art. 15 e scontato al tasso di interesse dello 0,5% annuo composto per il periodo di tempo, espresso in anni e frazioni, intercorrente tra la data di richiesta e la data di scadenza; qualora siano state corrisposte almeno cinque annualità di premio annuo, detto importo non può risultare inferiore al 65% del cumulo dei premi annui corrisposti. In presenza di riscatti parziali esercitati ai sensi del primo comma del precedente Art. 16, il suddetto importo viene diminuito dei corrispondenti capitali riscattati parzialmente, comprensivi delle rivalutazioni attribuite fino alla stessa data e scontati al tasso del 2% annuo composto per lo stesso periodo sopra indicato.

○ **Prestazioni assicurate con i premi unici aggiuntivi:**

La somma dei capitali aggiuntivi assicurati dai premi unici aggiuntivi, ciascuno considerato al netto dei corrispondenti capitali eventualmente riscattati parzialmente e comprensivi delle rivalutazioni attribuite fino alla data del riscatto.

Art. 18 - Prestiti

Generali Italia, su richiesta scritta del Contraente qualora siano state pagate almeno tre annualità di premio, consente:

- A) la concessione di prestiti ad interesse, nel limite del valore di riscatto della sola componente a premio annuo di cui al precedente Art. 17;
- B) la concessione di prestiti senza interessi, qualora uno dei due Assicurati abbia dovuto sottoporsi ad operazioni di alta chirurgia, per la somma occorsa a pagare le spese dell'atto operatorio, senza peraltro superare (tenuto conto dei prestiti eventualmente esistenti) il valore di riduzione del capitale assicurato in caso di morte dalla componente a premio annuo, calcolato secondo quanto indicato al precedente Art. 15 e purché la polizza sia al corrente col pagamento dei premi annui;
- C) la concessione di prestiti nel limite del valore di riscatto della sola componente a premio annuo di cui al precedente Art. 17, con abbuono degli interessi per la durata di un anno, qualora il relativo importo venga utilizzato per corrispondere all'Erario la tassa di successione eventualmente dovuta dal Contraente a seguito dell'avvenuto decesso di persona di famiglia (il coniuge, i genitori, i figli ed i fratelli).

Art. 19 - Opzioni a scadenza

In qualsiasi momento prima della scadenza, il Contraente, rinunciando alla liquidazione totale o parziale del capitale complessivamente maturato a scadenza, può scegliere tra le seguenti opzioni:

- prolungamento dell'assicurazione per una nuova durata, non inferiore a 4 anni;
- conversione totale o parziale del capitale non liquidato, al netto delle imposte, in una rendita temporanea certa a favore del Ragazzo-Assicurato erogabile a rate posticipate secondo la rateazione prescelta.

La durata prescelta per il prolungamento o per l'erogazione della rendita deve essere tale per cui l'età del Ragazzo-Assicurato al termine dell'operazione non risulti superiore a 30 anni.

Le opzioni di prolungamento e di conversione in rendita sopra indicate verranno regolamentate dalle condizioni in vigore all'epoca di decorrenza delle stesse; la Compagnia, sei mesi prima della scadenza contrattuale, si impegna a fornire al Contraente le relative condizioni applicabili.

Generali Italia fornisce per iscritto al Contraente una comunicazione scritta recante la descrizione sintetica delle opzioni sopraindicate, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche; detta comunicazione verrà effettuata al più tardi sessanta giorni prima della scadenza del contratto e conterrà anche l'impegno della Società a trasmettere, prima dell'esercizio dell'opzione prescelta, la Scheda sintetica, la Nota informativa e le Condizioni di Assicurazione relative alle coperture assicurative per le quali l'avente diritto abbia manifestato il proprio interesse.

Art. 20 - Cessione - Pegno - Vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto o di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Art. 21 - Beneficiario

Il Contraente designa il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, prestito, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o contenute in un valido testamento, regolarmente pubblicato.

Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 c.c. il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrispostegli a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Art. 22 - Pagamento delle prestazioni

Al verificarsi degli eventi previsti dal contratto, l'avente diritto, per ottenere le prestazioni pattuite, dovrà sottoscrivere, presso l'Agenzia Generale di competenza, la relativa domanda, redigendola sull'apposito modulo, nonché consegnare la documentazione appresso specificata. Le seguenti indicazioni concernono ogni singolo tipo di evento che, in quanto espressamente menzionato dal documento di polizza, conferisce il diritto alla prestazione stessa.

A. Scadenza della polizza - liquidazione del capitale: originale della polizza e dei relativi allegati.

B. Scadenza della polizza - erogazione della rendita: l'avente diritto dovrà compilare l'apposito modulo - disponibile presso le Agenzie Generali - necessario ad identificare l'intestatario della rendita. Se la rendita è chiesta in dipendenza dell'invalidità dell'Assicurato, vedere anche il punto seguente relativo al "sinistro per invalidità dell'Assicurato".

Inoltre, in corso di fruizione della rendita, ad ogni ricorrenza della stessa, qualora il pagamento sia eseguito mediante bonifico bancario oppure ad una persona delegata dall'avente diritto, dovrà essere consegnato all'Agenzia Generale di competenza il certificato di esistenza in vita del Ragazzo-Assicurato. Nel caso in cui il pagamento della rendita avvenga direttamente presso la sede dell'Agenzia nelle mani del Ragazzo-Assicurato, l'esistenza in vita di quest'ultimo sarà comprovata semplicemente dalla sua sottoscrizione sull'atto di quietanza della rendita, previa identificazione mediante documento di identità.

C. Prestito: è sufficiente la sola richiesta sottoscritta dal Contraente; tuttavia nel caso in cui il prestito, a norma delle condizioni di assicurazione, fosse chiesto per operazioni di alta chirurgia, ovvero per il pagamento delle imposte di successione, dovrà essere consegnata, nel primo caso, la cartella clinica relativa all'intervento chirurgico subito, nonché la fattura delle spese occorse per l'atto operatorio; mentre nel secondo caso dovrà essere fornita la dichiarazione del fisco relativamente all'imposta dovuta;

D. Sinistro per invalidità dell'Assicurato: a cura del medico dovrà essere dettagliatamente compilato nelle risposte ai singoli quesiti, l'apposito questionario sanitario, redatto su modulo disponibile presso le Agenzie. Il medico compilatore attesterà inoltre di avere personalmente curato la risposta ai quesiti del modulo, su un foglio di ricettario, oppure mediante l'apposizione, in calce al questionario stesso, della firma e del timbro specificante le proprie generalità e l'indirizzo.

E. Morte dell'Assicurato. Sono necessari i seguenti documenti:

- certificato di morte dell'Assicurato, con indicazione della data di nascita;
- relazione medica sulla situazione sanitaria e sulle abitudini di vita dell'assicurato redatta su apposito modulo predisposto dalla società, nonché l'ulteriore documentazione che venisse eventualmente richiesta dalla società (cartelle cliniche, compresa quella del ricovero che contenga l'anamnesi personale remota, esami clinici, verbale del 118, verbale dell'autopsia ove eseguita; inoltre, in caso di decesso dovuto a causa diversa da malattia, verbale dell'autorità competente giunta sul luogo dell'evento e, in caso di apertura di procedimento penale, certificato di chiusa inchiesta e copia dei relativi atti). Il medico compilatore della relazione medica sulla situazione sanitaria e sulle abitudini di

vita dell'assicurato, su foglio di ricettario, dovrà inoltre attestare di aver personalmente curato le risposte, oppure apporre, in calce alla relazione stessa, oltre alla sua firma, anche il timbro specificante le proprie generalità e l'indirizzo;

- atto notorio, oppure la dichiarazione sostitutiva di esso resa ai sensi di legge, riguardante lo stato successorio della persona deceduta. Tale documento dovrà indicare se il deceduto abbia o meno lasciato testamento e, se necessario, l'elenco completo di tutti i suoi eredi. Nel caso di esistenza di testamento dovrà inoltre essere inviata la copia autentica ed integrale del verbale di deposito e pubblicazione del testamento stesso e l'atto notorio, o dichiarazione sostitutiva del medesimo, dovrà attestare che il testamento è l'unico conosciuto, valido e non impugnato. Nel caso di esistenza di più testamenti, poiché le parti degli stessi non espressamente annullate dal testatore, restano in vigore, l'atto notorio o dichiarazione sostitutiva dovrà altresì precisare che, oltre ai testamenti ivi riferiti, dei quali pure dovranno essere inviati i relativi verbali di deposito e pubblicazione, non ne sussistono altri;
- originale di polizza e relativi allegati.

Norme generali riguardanti i documenti da consegnare

1) Originale di polizza

L'originale della polizza ed i suoi relativi allegati e/o appendici dovranno essere consegnati in tutti i casi in cui l'operazione richieda provochi la totale estinzione del contratto (es. scadenza, riscatto totale, sinistro). Nei casi in cui l'originale della polizza (e/o relative appendici) non sia più disponibile, l'avente diritto dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, i motivi che rendono impossibile la consegna del documento (es. smarrimento, sottrazione, distruzione, etc.).

2) Dichiarazione circa i premi trattenuti sulle competenze stipendiali del Contraente e versati dall'ente delegato a Generali Italia

In ogni caso di richiesta di prestazioni, se il pagamento dei premi sia avvenuto mediante delega rilasciata dal Contraente all'ente di cui è dipendente secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali (pagamento dei premi mediante delega), il richiedente dovrà aver cura di far compilare l'apposito modulo, disponibile presso le Agenzie, dall'Amministrazione delegata al pagamento. Dal detto modulo dovrà risultare sino a quale rata mensile i premi sono stati corrisposti.

3) Minore età dell'avente diritto o interdetto

Qualora l'avente diritto sia minorenne ovvero interdetto, è necessario che la documentazione comprenda anche il decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il legale rappresentante del Beneficiario a riscuotere ed eventualmente a reimpiegare l'importo spettante al minore stesso ovvero all'interdetto, con esonero della Compagnia da ogni ingerenza e responsabilità al riguardo.

4) Parziale capacità dell'avente diritto

Qualora l'avente diritto versi in condizioni di parziale capacità di intendere e di volere (persona inabilitata o emancipata e soggetta a curatela), è necessario che la documentazione sia accompagnata dalla richiesta di ottenimento delle prestazioni sottoscritta, oltre che dall'avente diritto, anche dal curatore, il quale ultimo documenterà tale suo stato producendo il decreto di nomina quale curatore dell'avente diritto parzialmente capace. Se previsto dalla legge è richiesto anche il decreto del Giudice Tutelare con le modalità indicate al punto che precede.

5) Vincoli gravanti sulla polizza

Nel caso in cui la polizza risulti vincolata (oppure costituita in pegno), la domanda di ottenimento delle prestazioni, oltre che dall'avente diritto (Contraente o Beneficiario), dovrà essere sottoscritta anche dal soggetto vincolatario, il quale indicherà l'entità della sua pretesa sulla polizza, ovvero, essendo cessate le ragioni di vincolo o pegno, il suo espresso consenso all'integrale liquidazione delle prestazioni in favore del Contraente o del Beneficiario.

6) Riscatto successivo alla morte del Contraente

Per le polizze che prevedono un Contraente diverso dall'Assicurato, qualora, in seguito all'avvenuto decesso del Contraente, sia chiesto il riscatto della polizza, il richiedente dovrà trasmettere il certificato di morte e documentare lo stato successorio del Contraente medesimo, mediante atto notorio o dichiarazione sostitutiva, con produzione, se esistente, della copia autentica dell'atto di pubblicazione o dell'eventuale verbale di deposito del testamento stesso, nonché dell'atto notorio o della dichiarazione sostitutiva che dovrà attestare che il testamento è l'unico conosciuto, valido e non impugnato.

Nel caso di esistenza di più testamenti, l'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva dovrà, altresì, precisare che, oltre ai testamenti ivi riferiti, dei quali pure dovranno essere inviate le copie autentiche dei verbali di deposito e pubblicazione, non ne sussistono altri.

In tale evenienza, la liquidazione per riscatto richiederà il consenso scritto di tutti i Beneficiari, sempreché detti Beneficiari risultino individuabili al momento della richiesta.

Per la liquidazione del contratto, ove questo si estingua, è necessario altresì consegnare l'originale della polizza.

7) Consenso al trattamento dei dati

Per ogni tipo di liquidazione, ove l'avente diritto non abbia, ai sensi della vigente normativa (D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003), fornito in precedenza il consenso al trattamento dei propri dati, il consenso stesso dovrà essere manifestato utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'Agenzia Generale di competenza.

8) Eventuale, ulteriore documentazione

Solo in caso di necessità, finalizzata a comprovare l'effettiva sussistenza dell'obbligo al pagamento delle prestazioni e l'esatta individuazione degli aventi diritto, potrà essere richiesta un'ulteriore documentazione rispetto a quella sopra indicata.

9) Tempo di esecuzione della liquidazione

Verificata, in base alla documentazione prodotta, la sussistenza dell'obbligo del pagamento, Generali Italia mette a disposizione dell'avente diritto l'importo spettantegli, nei 30 giorni successivi alla consegna della documentazione completa (ovvero dal giorno del suo completamento). Decorso il suddetto termine, Generali Italia è tenuta, sino all'adempimento dell'obbligazione, alla corresponsione degli interessi pattiziamente determinati nella misura del saggio legale.

10) Luogo del pagamento

Ai sensi dell'art. 1182 del c.c., ogni pagamento avverrà presso la sede della competente Agenzia Generale, ove è disponibile l'appropriata modulistica per agevolare gli aventi diritto nella raccolta e nell'immediato invio a Generali Italia dei documenti occorrenti. E' altresì cura dell'Agenzia Generale consegnare al richiedente la ricevuta, con l'indicazione della data della consegna, dei documenti per l'ottenimento della prestazione. Dalla suddetta data, ovvero, se trattasi di liquidazione per scadenza della polizza, dal giorno della scadenza della stessa, decorreranno i 30 giorni previsti per la liquidazione delle prestazioni e la ricevuta stessa dovrà recare la firma della persona fisica o giuridica che gestisce l'Agenzia Generale.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 c.c. le somme dovute da Generali Italia al Contraente o al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.

Art. 23 - Revocabilità della proposta

La proposta relativa ad un contratto di assicurazione sulla vita é revocabile in qualunque momento prima della conclusione del contratto.

La revoca ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione attinente l'esecuzione dello stipulando contratto e si effettua a mezzo di lettera raccomandata A.R. (che dovrà indicare gli estremi individuativi della proposta e fare menzione delle somme eventualmente pagate) da inviare a Generali Italia S.p.A. - Servizio Portafoglio Vita - Via L. Bissolati, 23 - 00187 Roma. Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione, Generali Italia rimborserà al Contraente, per il tramite dell'Agenzia Generale competente, la somma da questi eventualmente corrisposta.

Art. 24 - Diritto di recesso del Contraente

Il Contraente può recedere dal contratto di assicurazione sulla vita entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto stesso è concluso.

Il contratto è concluso nel giorno in cui il Contraente ha ricevuto la polizza dalla Compagnia per il tramite dell'Agenzia Generale, ovvero la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Compagnia.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione contrattuale a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione, quale risulta dal timbro postale, da inviare, esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata A.R., a Generali Italia S.p.A. - Servizio Portafoglio Vita - Via L. Bissolati, 23 - 00187 Roma. Nella comunicazione dovranno essere indicati gli estremi individuativi della polizza e menzionati i premi eventualmente pagati. Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione, la Compagnia rimborserà al Contraente, per il tramite dell'Agenzia Generale competente, la somma da questi corrisposta, diminuita della parte relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto.

La Compagnia ha diritto di recuperare le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto indicate nella proposta di assicurazione e di cui al successivo art. 25.

All'atto del rimborso il Contraente dovrà restituire all'Agenzia Generale il documento di polizza e le quietanze di premio eventualmente pagate.

Art. 25 - Quantificazione delle spese sostenute in dipendenza della proposta e per l'emissione del contratto

Sia in caso di revoca della proposta che di recesso dal contratto, Generali Italia ha il diritto di recuperare le spese effettivamente sostenute dalla Società per l'emissione del contratto, nei limiti di seguito indicati:

Capitale Assicurato	Spese da recuperare		
	Costo Polizza €	Costo Acc. Sanitari (*) €	Totale €
fino ad € 250.000,00	10,00	-	10,00
Da € 250.000,01 a € 600.000,00	10,00	371,00	381,00
Da € 600.000,01 a € 1.000.000,00	10,00	843,00	853,00
oltre € 1.000.000,00	10,00	933,00	943,00

(*) Se effettuati

L'importo delle spese indicato nella tabella sopra riportata costituisce l'importo massimo che potrebbe essere recuperato a carico del Contraente. L'importo effettivamente recuperato potrebbe essere inferiore per tenere conto degli effettivi accertamenti sanitari effettuati

Qualora sia stato effettuato il test HIV, gli importi di cui sopra verranno maggiorati di € 23,00 per capitali assicurati fino a € 250.000,00 e di € 28,00 per capitali assicurati di importo superiore.

In caso di recesso, per il recupero della parte di premio relativa al rischio corso per il periodo in cui la copertura ha avuto vigore, vengono indicati, nel prospetto qui di seguito riportato, i coefficienti da utilizzare per la determinazione di tale parte di premio.

COSTO PER € 1.000 DI CAPITALE INIZIALE E 30 GG. DI COPERTURA

Classi di età all'effetto della polizza	Solo morte	Morte e invalidità o grave infermità
fino a 50 anni	0,18	0,24
oltre 50 anni	1,30	2,30

Si precisa inoltre che per periodi inferiori a 30 giorni i suddetti coefficienti si riducono proporzionalmente in base all'effettivo intervallo trascorso.

Per tale parte di premio, come sopra determinata, la Compagnia rinuncia, pur avendone diritto, al recupero della stessa qualora sia di importo inferiore a € 52,00.

Art. 26 - Legge regolatrice del rapporto e foro competente

Il presente contratto viene assunto dall'Impresa nello Stato Membro della propria sede legale e nel presupposto che il Contraente abbia in Italia il proprio domicilio abituale (o la residenza abituale) ovvero, se persona giuridica, che abbia in Italia la sede cui si riferisce il contratto.

Stante quanto precede e salvo diverse espresse volontà delle parti, il contratto è regolato dalla legge italiana. Le controversie che dovessero insorgere sull'applicazione del contratto medesimo saranno devolute alla giurisdizione del giudice italiano. Nel caso in cui l'avente diritto alla prestazione sia una persona fisica - consumatore, la competenza spetterà al giudice del luogo di residenza o del domicilio abituale dello stesso.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CRESCIAMO INSIEME Basic CLIENT

NORME REGOLANTI L'ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE DI INVALIDITA' TOTALE E PERMANENTE

Art. 1 – Si intende colpito da invalidità totale e permanente l'Adulto-Assicurato che, per sopravvenuta malattia organica o lesione fisica comunque indipendente dalla sua volontà e oggettivamente accertabile, abbia perduto in modo presumibilmente permanente e totale, la capacità all'esercizio della propria professione o mestiere e ad ogni altro lavoro confacente alle sue attitudini ed abitudini.

Art. 2 – Viene esclusa la copertura dei casi di invalidità che si verifichino dopo il 65° anno di età dell'Adulto-Assicurato e quelli dipendenti da cause di guerra, da infortunio verificatosi sia in volo che a terra in dipendenza di viaggi aerei compiuti sia come militare sia come civile, fatta eccezione dei viaggi aerei compiuti in qualità di passeggero su linee regolarmente istituite per il pubblico esercizio della navigazione aerea e su aeromobili plurimotore di proprietà di ditte o di privati condotti da piloti professionisti, con l'esclusione in tale ultima situazione, delle trasvolate oceaniche.

Art. 3 – Verificatasi l'invalidità dell'Adulto-Assicurato, il Contraente o l'Adulto-Assicurato deve farne denuncia alla Compagnia per gli opportuni accertamenti, facendo pervenire a Generali Italia S.p.A. - Via L. Bissolati 23 - 00187 Roma, a mezzo lettera raccomandata, il certificato del medico curante, redatto sul modulo speciale fornito per il tramite delle Agenzie. Generali Italia si impegna ad accertare l'invalidità entro 180 giorni dalla data della lettera raccomandata di cui sopra. Il decesso dell'Adulto-Assicurato che intervenga prima che venga riconosciuta l'invalidità equivale ad avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità.

Art. 4 – A richiesta di Generali Italia, il Contraente e l'Adulto-Assicurato, sotto pena di decadenza da ogni diritto derivante dalla presente assicurazione per il caso di invalidità, sono obbligati a:

- A) rendere con verità ed esattezza qualsiasi dichiarazione richiesta da Generali Italia per gli accertamenti dello stato di invalidità dell'Adulto-Assicurato;
- B) fornire tutte le prove che Generali Italia ritenesse opportune per stabilire le cause e gli effetti della malattia o della lesione fisica che hanno prodotto l'invalidità.

Generali Italia si riserva, inoltre, il pieno ed incondizionato diritto di accertare l'invalidità con medici di propria fiducia.

Art. 5 – Quando l'Adulto-Assicurato sia stato riconosciuto invalido, il Contraente e l'Adulto-Assicurato, sotto pena di decadenza da ogni diritto derivante dalla presente assicurazione per il caso di invalidità, sono obbligati a:

- A) mantenere informata Generali Italia del luogo in cui risiede l'Adulto-Assicurato;
- B) fornire le informazioni richieste per accertare la persistenza dell'invalidità;
- C) comunicare, in ogni caso, la cessazione od il mutato stato di invalidità.

Generali Italia potrà sempre accertare la persistenza dello stato di invalidità con medici di sua fiducia.

Art. 6 – Il pagamento delle prestazioni è subordinato alla persistenza dell'invalidità.

Art. 7 – Nel caso in cui l'invalidità non venga riconosciuta da Generali Italia, oppure nel caso in cui venga accertata da Generali Italia la cessazione dello stato di invalidità precedentemente riconosciuto, il Contraente ha facoltà, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione avutane, di promuovere, mediante lettera raccomandata A.R. spedita a Generali Italia S.p.A. - Via L. Bissolati 23 - 00187 Roma, la decisione di un Collegio arbitrale composto da tre medici, di cui uno nominato da Generali Italia, l'altro dal Contraente ed il terzo scelto di comune accordo tra le due parti. In caso di mancato accordo entro 20 giorni dalla richiesta di arbitrato, la scelta del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale di Roma.

Il Collegio arbitrale decide a maggioranza, entro il termine di 30 giorni, come amichevole compositore, senza formalità di procedura.

Gli arbitri, ove lo credano, potranno esperire, senza obbligo di sentenza, qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare o incidentale (visite mediche, esami di laboratorio ecc.).

Ciascuna delle parti sopporta le spese e competenze del proprio medico e la metà di quelle del terzo medico. Le altre spese sono a carico della parte soccombente.

Art. 8 – Finché lo stato di invalidità o la persistenza della stessa non siano accertati amichevolmente dalle parti o nel modo indicato nell'articolo precedente, il Contraente deve continuare o rispettivamente riprendere il pagamento dei premi, altrimenti saranno applicate le disposizioni stabilite dalle Condizioni di Assicurazione relative al mancato pagamento dei premi.

Accertato, invece, lo stato di invalidità o la persistenza di essa, saranno restituite al Contraente le somme pagate a Generali Italia per rate di premio scadute successivamente alla data di denuncia dell'invalidità o alla data di comunicazione di Generali Italia della cessazione dell'invalidità, aumentate degli interessi computati al saggio legale per il periodo intercorrente tra le rispettive scadenze e la data di restituzione.

Assicurazione complementare per l'esenzione del pagamento dei premi e la corresponsione di una "Rendita scolastica"

A completamento di quanto stabilito in polizza, e sempreché il Contraente sia in regola con il pagamento del premio pattuito, Generali Italia assume l'obbligo, ove l'Adulto-Assicurato, durante il periodo contrattuale venga colpito da invalidità totale e permanente di esonerare il Contraente dal pagamento delle rate di premio annuo scadenti dopo la denuncia dello stato di invalidità e di corrispondere al Ragazzo-Assicurato la rendita lorda indicata in polizza, pagabile posticipatamente a partire dalla prima ricorrenza annuale successiva alla data della denuncia, per l'intera durata del pagamento dei premi salvo il caso di premorienza del Ragazzo-Assicurato ovvero il caso in cui venga accertata la cessazione dell'invalidità totale e permanente dell'Adulto-Assicurato. In tal caso Generali Italia notifica con lettera raccomandata al Contraente ed all'Adulto-Assicurato che, dalla data di cessazione dell'invalidità, viene interrotta la corresponsione della "Rendita scolastica" e deve essere ripreso il pagamento dei premi.

Qualunque imposta o tassa, sia presente che futura, relative alla "Rendita scolastica" è a carico di chi percepisce la rendita. Il pagamento della rendita sarà effettuato da Generali Italia presso gli Uffici dell'Agenzia Generale di competenza.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CRESCIAMO INSIEME Basic CLIENT

NORME DI CARENZA AIDS

Qualora l'Adulto-Assicurato non aderisca alla richiesta di Generali Italia di eseguire gli esami clinici necessari per l'accertamento dell'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, a parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione del presente contratto, rimane convenuto che, qualora nei primi sette anni dal perfezionamento della polizza, il decesso o l'invalidità totale e permanente dell'Adulto-Assicurato siano dovuti alla sindrome di immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) ovvero ad altre patologie ad essa collegate, la prestazione assicurata non verrà riconosciuta. In tal caso, in luogo della prestazione assicurata, nel solo caso in cui l'assicurazione risulti al corrente con il pagamento dei premi od abbia acquisito il diritto alla riduzione, Generali Italia corrisponderà una somma pari all'ammontare dei premi versati per le garanzie prestate, al netto del costo per garanzie accessorie e senza l'aggiunta di interessi (resta inteso che nel caso di riduzione il suddetto importo non potrà superare il valore della prestazione ridotta per il caso di morte); con la restituzione dei premi la polizza perde qualsiasi valore ed efficacia e l'assicurazione si estingue.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CRESCIAMO INSIEME Basic CLIENT

NORME REGOLANTI L'OPERAZIONE DI TRASFORMAZIONE (tali norme valgono solo per polizze derivanti da trasformazioni)

PREMESSA

Il presente contratto può sostituire uno o più contratti sottoscritti precedentemente dallo stesso Contraente.

L'operazione avviene mediante il trasferimento, sul nuovo contratto a premio annuo, delle attività economiche maturate sul/i contratto/i trasformando/i.

Le polizze trasformate restano prive di valore ed effetto.

Le attività economiche maturate sul/i contratto/i trasformando/i vengono impiegate per assicurare il pagamento di un "capitale iniziale assicurato derivante da trasformazione" libero dal pagamento di ulteriori premi.

A. PRESTAZIONI ASSICURATE

Prestazione in caso di vita del Ragazzo-Assicurato

La prestazione assicurata in caso di vita del Ragazzo-Assicurato alla scadenza contrattuale consiste nella corresponsione del "capitale iniziale assicurato derivante da trasformazione" rivalutata fino alla scadenza contrattuale stessa sulla base di quanto indicato al successivo punto B.

Per polizze al corrente con il pagamento dei premi annui, è comunque garantita la liquidazione di un importo minimo pari al valore iniziale del suddetto capitale assicurato.

Prestazione in caso di decesso del Ragazzo-Assicurato

La prestazione assicurata in caso di decesso del Ragazzo-Assicurato nel corso della durata contrattuale consiste nella corresponsione del "capitale iniziale assicurato derivante da trasformazione" rivalutata fino alla data del decesso sulla base di quanto indicato al successivo punto B e scontata al tasso dell'1,5% annuo composto per il periodo di tempo, espresso in anni e frazione di anno, intercorrente tra la data del decesso e la scadenza contrattuale.

Per polizze al corrente con il pagamento dei premi annui, è comunque garantita la liquidazione di un importo minimo pari al valore iniziale del suddetto capitale assicurato, scontato al tasso dell'1,5% annuo composto per il periodo di tempo, espresso in anni e frazione di anno, intercorrente tra la data del decesso e la scadenza contrattuale.

B. RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE

Ad ogni ricorrenza annuale della data di effetto della polizza ed alla data di scadenza il capitale iniziale assicurato derivante da trasformazione si rivaluta nella misura del "tasso di rivalutazione della componente a premio annuo" definito all'Art. 8 delle Condizioni di Assicurazione.

Qualora il tasso di rivalutazione debba essere riferito a periodi inferiori all'anno, lo stesso viene determinato con il criterio della capitalizzazione composta per il periodo interessato, considerando il "rendimento EURO FORTE" relativo alla data di valutazione.

C. RIDUZIONE - RISCATTO

Non può essere richiesto il riscatto del solo "capitale iniziale assicurato derivante da trasformazione".

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, il riscatto e la riduzione dell'insieme delle prestazioni previste dal presente contratto sono consentiti se il numero complessivo dei premi corrisposti sulla/e polizza/e trasformata/i e sulla presente polizza è pari ad almeno tre annualità di premio.

Il riscatto può essere richiesto trascorso un anno dall'entrata in vigore dell'assicurazione.

Il valore di riscatto del "capitale iniziale assicurato derivante da trasformazione" è pari al capitale stesso, rivalutata fino alla data di richiesta della liquidazione per riscatto, scontata al tasso del 2,0% annuo composto per il periodo espresso in anni e frazione di anno intercorrente tra la data di richiesta e il termine della durata contrattuale.

Il valore della prestazione ridotta o quello liquidabile per riscatto verrà diminuito della **Quota annua di riduzione del premio annuo** (di seguito specificata) rivalutata annualmente sulla base del *“tasso di riferimento”*, di cui all'Art. 8 delle Condizioni di Assicurazione, e moltiplicato per il numero delle annualità di premio non corrisposte tenendo conto anche dei premi frazionati.

Qualora, ferme le suindicate condizioni, sul presente contratto non sia stata corrisposta almeno una intera annualità di premio, gli importi liquidabili, calcolati secondo le modalità descritte al comma precedente, verranno diminuiti del cumulo delle rate di premio non corrisposte per il completamento dell'intera annualità di premio.

In ogni caso il valore di riscatto del *“capitale assicurato derivante da trasformazione”* non potrà risultare inferiore a quello maturato sulla/e polizza/e trasformata/e alla data di trasformazione, calcolato al netto di eventuali riscatti parziali e/o prestiti, e rivalutato fino alla data dell'operazione di riscatto.

In caso di riscatto parziale viene definita una riduzione delle prestazioni assicurate che sarà recuperata dalla Compagnia al momento della liquidazione totale, a qualsiasi titolo, del contratto.

Il valore iniziale della prestazione assicurata corrispondente a ciascuna operazione di riscatto parziale è ottenuto capitalizzando l'importo riscattato per il periodo di tempo intercorrente tra la data di richiesta e la scadenza contrattuale, espresso in anni e frazioni, sulla base del tasso dell'1,5% annuo composto.

Ad ogni ricorrenza annuale della data di effetto della polizza:

- le prestazioni da recuperare, in vigore alla ricorrenza annuale precedente, si rivalutano di una percentuale pari al *“tasso di rivalutazione della componente a premio annuo”*;
- le prestazioni connesse alle operazioni di riscatto parziale liquidate nell'anno si rivalutano di una percentuale pari al *“tasso di rivalutazione della componente a premio annuo”* calcolato pro rata temporis utilizzando il criterio della capitalizzazione composta.

Quota annua di riduzione del premio annuo

Tale quota è costituita dai costi non recuperati sulla/e polizza/e trasformata/e, connessi con l'operazione di trasformazione, e dal costo di gestione della parte di contratto libero da premi.

L'importo di tale quota annua, applicata in riduzione del premio annuo dovuto sul nuovo contratto, viene riportato nel documento di polizza (clausola *“Riduzione – Riscatto”*); le specifiche tecniche sono indicate nel *“Documento informativo per le operazioni di trasformazione”* consegnato al Contraente insieme al presente Fascicolo informativo.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CRESCIAMO INSIEME Basic CLIENT

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA EURO FORTE

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato EURO FORTE (la Gestione Separata).
2. La Gestione Separata è denominata in Euro.
3. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° luglio dell'anno precedente al 30 giugno di ogni anno.
4. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischio del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

Le principali tipologie di investimento in cui vengono investite le risorse sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR armonizzati.

Investimenti obbligazionari

L'investimento in strumenti obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.

In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti potrà comprendere attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi comuni di investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento nel mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	massimo 10%

Possono essere effettuati, inoltre, investimenti in strumenti finanziari derivati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione Separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli in altre valute, mantenendo un basso livello di rischio.

5. Il valore delle attività della Gestione Separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

6. Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
7. Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
8. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa; analogamente al termine di ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti.

Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione, oltre che dagli utili e dai proventi di cui al precedente paragrafo 7. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione delle attività nel libro mastro della Gestione Separata.
9. La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
10. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.
11. La Gestione Separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La eventuale fusione o la scissione perseguirà in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporterà oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.
12. Il presente regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CRESCIAMO INSIEME Basic CLIENT

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PER FINI ASSICURATIVI DELLE PERSONE FISICHE (art. 13 D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy)

La informiamo che la nostra Società, Titolare del trattamento, intende acquisire o già detiene i Suoi dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari ove indispensabili, al fine di prestare i servizi assicurativi⁽¹⁾ (danni, vita, previdenziali) richiesti o in Suo favore previsti, ivi compresi l'adempimento dei correlati obblighi normativi e la prevenzione di eventuali frodi assicurative.

I soli dati necessari per perseguire i fini suddetti, da Lei forniti od acquisiti da terzi, saranno trattati in Italia o all'estero con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento, o comunque operanti quali Titolari autonomi, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa⁽²⁾.

Sempre nell'ambito del servizio assicurativo prestato, i Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ove necessario a soggetti, privati e pubblici, connessi al settore assicurativo e riassicurativo operanti in Italia o all'estero⁽³⁾. I Suoi dati non saranno diffusi.

Senza i Suoi dati – alcuni dei quali richiesti in forza di un obbligo di legge – non potremo fornirLe, in tutto o in parte, i nostri servizi.

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso di noi ed, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti previsti (rettifica, aggiornamento, cancellazione, opposizione etc) rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 Codice Privacy: *Generali Corporate Services S.c.a.r.l. – Privacy, Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV - tel. 041.549.2599 fax 041.549.2235 - privacy@generaligroup.com*.

Sul sito della Società troverà l'elenco aggiornato delle informative, dei Responsabili e delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati, nonché le politiche privacy della nostra Società.

NOTE:

1. Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione o di previdenza complementare, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
2. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, ed altri erogatori convenzionati di servizi), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
3. Soggetti coinvolti nello specifico rapporto assicurativo (contraenti, assicurati, aderenti, pignoratori, vincolatari), assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco.

GLOSSARIO

CRESCIAMO INSIEME Basic CLIENT

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.

Adulto-Assicurato e Ragazzo-Assicurato

Persone fisiche sulla cui vita viene stipulato il contratto assicurativo, che possono coincidere o no con il Contraente e, rispettivamente, con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei loro dati anagrafici e degli eventi attinenti alla loro vita.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Carenza

Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avviene in tale periodo la Società non corrisponde la prestazione assicurata.

Caricamenti

Vedi "Costi".

Cessione, pegno e vincolo

Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

Compagnia

Vedi "Società".

Composizione della gestione separata

Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

Conclusione del contratto

Momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Società. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla Società.

Condizioni di assicurazione

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Conflitto di interessi

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

Consolidamento

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

Contraente

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Adulto-Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.

Contratto (di assicurazione sulla vita)

Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

Controassicurazione

Clausola contrattuale che prevede la restituzione dei premi pagati in caso di decesso del Ragazzo-Assicurato, secondo le modalità precisate nelle condizioni contrattuali.

Costi di emissione

Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto.

Costi gravanti sul premio

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi della Società.

Costi per riscatto

Penalizzazione applicata dalla società per determinare l'importo netto del valore di riscatto in caso di risoluzione anticipata del contratto richiesta dal Contraente.

Costo percentuale medio annuo

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

Dati storici

Risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata negli ultimi anni.

Decorrenza della garanzia

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Detraibilità fiscale (del premio versato)

Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.

Differimento (periodo di)

Nelle polizze che prevedono una prestazione liquidabile a scadenza, periodo che intercorre tra la conclusione del contratto e la liquidazione del capitale o della rendita.

Diritto proprio (del Beneficiario)

Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.

Durata contrattuale

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

Durata del pagamento dei premi

Periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal contratto stesso.

Esclusioni

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.

Esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità

In caso di infortunio o di malattia dell'Adulto-Assicurato che abbia come conseguenza una invalidità permanente, generalmente al di sopra di un determinato grado di invalidità, non obbligatorietà della prosecuzione del pagamento dei premi residui relativi alla garanzia principale.

Estratto conto annuale

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali rendimenti trattenuti.

Età assicurativa

Modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

Fascicolo informativo

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- Scheda sintetica;
- Nota informativa;
- Condizioni di Assicurazione;
- Glossario;
- Modulo di proposta.

Garanzia complementare (o accessoria)

Garanzia di puro rischio abbinata obbligatoriamente o facoltativamente alla garanzia principale, come ad esempio la garanzia complementare di esonero pagamento premi in caso d'invalidità.

Garanzia principale

Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la Società si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie.

Gestione separata

Fondo appositamente creato dalla Società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dal rendimento trattenuto deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

Impignorabilità e inalienabilità

Principio secondo cui le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Imposta sostitutiva

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

Impresa di assicurazione

Vedi "Società".

Infortunio

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Interessi di frazionamento

In caso di rateazione del premio, maggiorazione applicata alle rate in cui viene suddiviso il premio per tener conto della dilazione frazionata del versamento a fronte della medesima prestazione assicurata.

Invalità permanente

Perdita definitiva ed irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell'Adulto-Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa.

Ipotesi di rendimento

Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'IVASS per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della Società.

IVASS

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Liquidazione

Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

Nota informativa

Documento redatto secondo le disposizioni dell'IVASS che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

Opzione

Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che le prestazioni liquidabili siano corrisposte in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita.

Pegno

Vedi "Cessione".

Perfezionamento del contratto

Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

Periodo di osservazione

Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Polizza

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio annuo

Importo che il Contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsto dal contratto di assicurazione.

Premio rateizzato o frazionato

Parte del premio complessivo risultante dalla suddivisione di questo in più rate da versare alle scadenze convenute, ad esempio ogni mese o ogni trimestre. Rappresenta un'agevolazione di pagamento offerta al Contraente, a fronte della quale la Società può applicare una maggiorazione, ossia i cosiddetti interessi di frazionamento.

Premio unico aggiuntivo

L'importo che il Contraente intende versare "una tantum" nel corso della durata contrattuale o del suo prolungamento, per incrementare le prestazioni assicurate in caso di vita o di premorienza del Ragazzo-Assicurato.

Prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.

Prestazione assicurata

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

Prestazione minima garantita

Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.

Prestito

Somma che il Contraente può richiedere alla società nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto. Le condizioni, il tasso d'interesse e le modalità di rimborso del prestito vengono concordate tra la società ed il Contraente mediante appendice da allegare al contratto.

Principio di adeguatezza

Principio in base al quale la Società è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.

Progetto personalizzato

Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'IVASS, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'IVASS e consegnato al potenziale Contraente.

Prolungamento

Facoltà offerta al Contraente di differire la liquidazione del capitale maturato a scadenza per un numero prefissato di anni.

Proposta

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di Proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Prospetto annuale della composizione della gestione separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

Questionario sanitario

Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell'Adulto-Assicurato che la Società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.

Quietanza

Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della Società in caso di pagamento con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall'estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla Società (Addebito diretto SEPA), ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.

Recesso

Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Regolamento della gestione separata

L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.

Rendiconto annuale della gestione separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.

Rendimento trattenuto

Rendimento finanziario che la Società può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata.

Rendimento finanziario

Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

Rendimento minimo garantito consolidato

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. E' riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.

Rendimento minimo garantito medio annuo

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. E' riconosciuto sulle liquidazioni in caso di sinistro e riscatto.

Rendita scolastica

In caso decesso o di invalidità totale e permanente derivante da infortunio o malattia dell'Adulto-Assicurato, pagamento di una rendita temporanea da corrispondere dal momento della denuncia dello stato di invalidità fino al termine della durata pagamento premi, e comunque finché il Ragazzo-Assicurato è in vita.

Revoca

Diritto del Proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

Riattivazione

Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.

Ricorrenza annuale

L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

Riduzione

Diminuzione della prestazione inizialmente assicurata conseguente alla scelta effettuata dal Contraente di sospendere il pagamento dei premi periodici, determinata tenendo conto dei premi effettivamente pagati rispetto a quelli originariamente pattuiti.

Riscatto

Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.

Riscatto parziale

Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.

Rischio demografico

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'Assicurato che si ricollega l'impegno della Società di erogare la prestazione assicurata.

Riserva matematica

Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.

Rivalutazione

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.

Scadenza

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

Scheda sintetica

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'IVASS che la Società deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da

consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.

Sconto di premio

Operazione descritta nella Nota informativa attraverso la quale la Società riconosce al Contraente una riduzione del premio, e quindi di fatto una maggiorazione delle prestazioni assicurate, in dipendenza di determinate condizioni quali il pagamento di un premio eccedente una certa soglia prefissata dalla Società stessa.

Sinistro

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

Società (di assicurazione)

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o Impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Società di revisione

Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.

Sostituto d'imposta

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

Sovrappremio

Maggiorazione di premio richiesta dalla società per le polizze miste o di puro rischio nel caso in cui l'Adulto-Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l'Adulto-Assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).

Tasso tecnico

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni assicurate iniziali.

Trasformazione

Richiesta da parte del Contraente di modificare alcuni elementi del contratto di assicurazione quali la durata, il tipo di garanzia assicurativa o l'importo del premio, le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il Contraente e la società, che non è comunque tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Dà luogo ad un nuovo contratto dove devono essere indicati gli elementi essenziali del contratto trasformato.

Valuta di denominazione

Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

Vincolo

Vedi "Cessione".



GENERALI
INA Assitalia

Per informazioni: tel. +39 06 8483.1 - fax +39 06 8483.3898 - www.inaassitalia.generalis.it - email: info@inaassitalia.generalis.it



Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Telefono 041/5492111 - www.generalis.it
C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Società iscritta all'Albo
delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azienda unipersonale Assicurazioni Generali S.p.A.
ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.



PROPOSTA di ASSICURAZIONE - Prodotti su DUE TESTE ASSICURATE

AGENZIA GENERALE

Codice

SUB AGENZIA

Codice

Zona di incasso

N° Proposta

Codice Prova

Data sottoscrizione

Convenzione / MYClub

Codice

Barrare il codice del prodotto desiderato

Prodotto

Codice

Codice

CRESCIAMO INSIEME Basic

72CB

72CA

Prodotto

Codice

Codice

CRESCIAMO INSIEME Massima

72RB

72RA

Prodotto

Codice

CRESCIAMO INSIEME Basic CLIENT

72ECC

Prodotto

Codice

CRESCIAMO INSIEME Massima CLIENT

72ERC

Prodotto

Codice

Uno in Due

3GERM

Prodotto

Codice

Se prevista dal prodotto

TRASFORMAZIONE

☐

Proposta raccolta in regime di L.P.S.

SI

☐

NO

☐

VINCOLO

SI

☐

NO

☐

DATI ANAGRAFICI DEL CONTRAENTE / ADULTO ASSICURANDO - SECONDO ASSICURANDO

FISICA ☐

NON FISICA ☐

(Se è persona non fisica riempire solo gli spazi con contorno in grassetto nonché le parti "Legale Rappresentante/Esecutore" e "Titolare Effettivo")

Codice

Cognome o denominazione

Nome

Sesso

M

F

Comune di nascita / Sede legale

Codice

Prov.

Data di nascita o costituzione

Codice Fiscale

Comune o stato estero di residenza / Sede Legale

C.A.P.

Prov.

Indirizzo

N. civ.

Recapito telefonico

Cellulare

Indirizzo e-mail

Altri recapiti utili

Comune o stato estero di domicilio

(solo se diverso dalle residenza e se persona fisica)

C.A.P.

Prov.

Indirizzo

N. civ.

Cittadinanza

Tipo documento

N° documento

Luogo di rilascio

Rilasciato da

Data di rilascio

Settore attività (1a)

Professione (1a)

Area Professione

☐ Privato

☐ Pubblico

Forma Giuridica

Sottogruppo (1b)

Codice

Ramo/Gruppo (1b)

Codice

Appartenente alla categoria
persone politicamente esposte (1e)

SI

NO

Recapito contratto - Indirizzo

N. civ.

Comune

C.A.P.

Prov.

LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONTRAENTE / ESECUTORE (1c)

Codice

Cognome

Nome

Sesso

M

F

Comune di nascita

Prov.

Data di nascita

Codice Fiscale

Comune di residenza

C.A.P.

Prov.

Indirizzo

N. civ.

Tipo documento

N° documento

Luogo di rilascio

Rilasciato da

Data di rilascio

Appartenente alla categoria
persone politicamente esposte (1e)

SI

NO

Settore Attività (1a)

Professione (1a)

Area Professione

☐ Privato

☐ Pubblico

TITOLARE EFFETTIVO (da non compilare se coincide con il Legale Rappresentante / Esecutore) (1d)

ESISTE IL TITOLARE EFFETTIVO (1d) ☐ SI ☐ NO

NUMERO DI TITOLARI EFFETTIVI (1f) ☐ 1 ☐ Più di 1

Codice

Cognome

Nome

Sesso

M

F

Comune di nascita

Prov.

Data di nascita

Codice Fiscale

Comune di residenza

C.A.P.

Prov.

Indirizzo

N. civ.

Tipo documento

N° documento

Luogo di rilascio

Rilasciato da

Data di rilascio

Appartenente alla categoria persone politicamente esposte (1e)

Settore Attività (1a)

Professione (1a)

Area Professione

☐ Privato ☐ Pubblico

☐ SI ☐ NO

(1a) Tabella Professioni/Settori Attività
(1b) Tabella Attività Economiche
(1c) Esecutore: è il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente
(1d) Vedere Informativa sul Titolare Effettivo riportata a pag. 10 della presente proposta
(1e) Vedere Informativa sulle Persone Politicamente Esposte riportata a pag. 10 della presente proposta
(1f) Nel caso di presenza di più di un Titolare Effettivo compilare e sottoscrivere l'apposito modulo aggiuntivo

QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO

A1. OBIETTIVI ASSICURATIVI / PREVIDENZIALI (Obbligatoria)

Indicare, fra le seguenti, la prevalente esigenza assicurativa che si intende perseguire mediante la sottoscrizione del contratto cui si riferisce la presente proposta.

☐ Previdenza/Pensione integrativa

☐ Protezione

☐ Investimento/Risparmio

A2. ALTRI CONTRATTI ASSICURATIVI / FINANZIARI DETENUTI (Obbligatoria)

Indicare eventuali contratti assicurativi/finanziari già sottoscritti, specificandone la finalità, l'importo complessivo dei relativi versamenti annui e/o eventuali importi già versati in unica soluzione.

☐ Nessuno

☐ Previdenza/Pensione integrativa

☐ Protezione

☐ Investimento/Risparmio

A2.1 VERSAMENTI SU CONTRATTI DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO A2. (Non obbligatoria)

di cui annui:

☐ fino a 1.000,00 euro

☐ oltre 1.000,00 e fino a 5.000,00 euro

☐ oltre 5.000,00 euro

di cui unici:

☐ fino a 20.000,00 euro

☐ oltre 20.000,00 e fino a 50.000,00 euro

☐ oltre 50.000,00 euro

B. ORIZZONTE TEMPORALE (Obbligatoria)

Indicare il periodo al termine del quale ci si aspetta di conseguire almeno parzialmente gli obiettivi perseguiti col contratto, tenuto conto della relativa durata prefissata.

☐ Lungo (oltre 10 anni)

☐ Medio (da 6 a 10 anni)

☐ Breve (fino a 5 anni)

C. PROPENSIONE AL RISCHIO DEL CONTRATTO (Obbligatoria)

Indicare la propensione al rischio e conseguentemente le aspettative di rendimento finanziario relativamente al contratto proposto.

☐ BASSO RISCHIO (scarsa disponibilità ad accettare oscillazioni anche contenute del valore dell'investimento nel tempo; preferenza verso forme di garanzia di restituzione del capitale e/o di rendimento minimo)

☐ MEDIO RISCHIO (disponibilità ad accettare modeste oscillazioni del valore dell'investimento nel tempo)

☐ ALTO RISCHIO (disponibilità ad accettare possibili forti oscillazioni del valore dell'investimento nel tempo; aspettativa di una elevata rivalutazione del capitale investito in linea con un'alta propensione al rischio, tenuto conto della durata contrattuale o dell'orizzonte temporale consigliato)

D. ESIGENZE DI LIQUIDITÀ (Obbligatoria)

Indicare la possibilità di incorrere in esigenze di liquidità tali da comportare la sospensione del piano dei versamenti o l'interruzione anticipata del rapporto contrattuale mediante il disinvestimento prima della scadenza prefissata.

☐ BASSA eventualità di avere esigenze di liquidità tali da interrompere il rapporto assicurativo prima della scadenza contrattuale

☐ ALTA eventualità di avere esigenze di liquidità tali da interrompere il rapporto assicurativo prima della scadenza contrattuale

E. CAPACITÀ DI RISPARMIO (Obbligatoria per le persone fisiche)

Indicare la propria capacità media annua di risparmio per consentire di verificare la congruità rispetto all'impegno di versamento previsto dal contratto.

☐ BASSA (fino a 5.000,00 euro all'anno)

☐ MEDIA (oltre 5.000,00 e fino a 15.000,00 euro all'anno)

☐ ALTA (oltre 15.000,00 euro all'anno)

F. NUCLEO FAMILIARE / REDDITO / ESPOSIZIONE FINANZIARIA

La valutazione della capacità di risparmio deve tener conto della situazione patrimoniale e reddituale complessiva al netto di eventuali impegni finanziari già assunti. Per agevolare tale valutazione fornire le informazioni di seguito riportate.

Reddito annuo variabile o inc sicuro	SI ☐	NO ☐	obbligatoria per le persone fisiche
Numero di persone componenti nucleo familiare		Di cui a carico	obbligatoria per le persone fisiche
Eventuale esposizione finanziaria annua (mutui, rate, ecc.)	☐ assente ☐ fino a 1.000,00 euro ☐ oltre 1.000,00 e fino a 5.000,00 euro ☐ oltre 5.000,00 euro		obbligatoria per le persone fisiche
Reddito annuo complessivo	☐ fino a 20.000,00 euro ☐ oltre 20.000,00 e fino a 50.000,00 euro ☐ oltre 50.000,00 euro		non obbligatoria



DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI VOLER FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE NEL QUESTIONARIO DI ADEGUATEZZA

Il Contraente dichiara di non voler rispondere alle domande riportate nel *Questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto*, o ad alcune di esse, nella consapevolezza che ciò ostacola la valutazione del contratto stesso alle proprie esigenze assicurative.

Firma del Contraente
o del Legale Rappresentante/Esecutore

DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA

Il Consulente Assicurativo dichiara di avere informato il Contraente dei principali motivi, di seguito riportati, per i quali, sulla base delle informazioni fornite e di eventuali altre informazioni disponibili, la presente proposta determina l'emissione di un contratto che non risulta o potrebbe non risultare adeguato alle esigenze assicurative/finanziarie del Contraente.
Il Contraente dichiara altresì di voler comunque sottoscrivere il relativo contratto, malgrado i motivi di inadeguatezza di seguito riportati.

Firma del Consulente Assicurativo

Firma del Contraente
o del Legale Rappresentante/Esecutore

MOTIVI DI INADEGUATEZZA

☐ 1. Contratto non conforme agli obiettivi espressi

Firma del Contraente
o del Legale Rappresentante/Esecutore

☐ 2. Contratto non conforme alle esigenze assicurative/finanziarie espresse dal Contraente in proposta

Firma del Contraente
o del Legale Rappresentante/Esecutore

☐ 3. Capacità di risparmio non sufficiente in relazione all'importo di premio

Firma del Contraente
o del Legale Rappresentante/Esecutore

RAGAZZO ASSICURANDO - PRIMO ASSICURANDO

Codice	Cognome o denominazione	Nome	Sesso
			☐ M ☐ F
Comune di nascita	Prov.	Data di nascita	Codice Fiscale
Comune o stato estero di residenza	C.A.P.	Prov.	Indirizzo
		N. civ.	Cittadinanza

ADULTO ASSICURANDO - SECONDO ASSICURANDO (da compilare se è diverso dal Contraente)

Codice	Cognome o denominazione	Nome	Sesso
			☐ M ☐ F
Comune di nascita	Prov.	Data di nascita	Codice Fiscale
Comune o stato estero di residenza	C.A.P.	Prov.	Indirizzo
		N. civ.	Cittadinanza

DATI TECNICI

Data effetto	Durata Anni	Capitale assicurato (Euro)	Modalità di rivalutazione del premio ricorrente:
			- costante ☐
			- crescente del% del premio di primo anno ☐
			- indicizzato ☐
Premio rateato (*) Euro.....			Rateazione del Premio
(*) Comprensivo di eventuali interessi di frazionamento, complementari e soprapremi.			ann. ☐ sem. ☐ quadr. ☐ trim. ☐ bim. ☐ mens. ☐

ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI CASO MORTE O INVALIDITÀ TOTALE O PERMANENTE (solo se previste dal prodotto)

1) RENDITA MASSIMA ☐	2) TEMPORANEA ☐
---	--

SELEZIONE INVESTIMENTO - da compilare per il prodotto Uno in Due - (SCELTA DELLA GESTIONE PATRIMONIALE CUI COLLEGARE I PREMI)

☐ EUROFORTE RE	☐ EUROFORTE MERCATI
---------------------------------------	--

Il premio ricorrente viene investito al 100% nella gestione patrimoniale prescelta.

PAGAMENTO IN PROPOSTA DELL'IMPORTO CORRISPONDENTE ALLA PRIMA RATA DI PREMIO

Qualora il Proponente, nel sottoscrivere la presente proposta, corrisponda un importo equivalente a quello del primo premio, il versamento si intende effettuato ad esclusivo titolo di deposito provvisorio in attesa della accettazione della proposta da parte della Società. Il suddetto versamento dovrà avvenire mediante assegno non trasferibile intestato all'Agenzia Generale indicata nel frontespizio della presente proposta.

Il versamento eseguito in sede di proposta comporta - ai soli fini economici e finanziari - che la decorrenza del contratto - successivamente emesso da Generali Italia S.p.A. - una volta perfezionato sia quella del medesimo giorno del versamento, salvo che le Condizioni di Assicurazione, valevoli per determinate tipologie contrattuali, non fissino una data di effetto prestabilita, unica per tutta la tipologia considerata.

In ogni caso l'assicurazione entra in vigore ed ha quindi efficacia soltanto dal momento in cui il Proponente abbia ricevuto l'originale di polizza e la quietanza definitiva emessa dalla Compagnia a fronte del versamento eseguito in sede di proposta.

Qualora la polizza preveda una data di effetto posteriore rispetto a quella in cui vengono espletati i suddetti adempimenti, l'assicurazione entra in vigore dalla sopra menzionata data di effetto. Una volta che la polizza sia stata emessa, il pagamento dei premi dovrà tassativamente avvenire secondo le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo contro il rilascio di regolare quietanza emessa da Generali Italia S.p.A., ed apposizione di data e firma da parte dell'incaricato alla riscossione.



GENERALI
INA Assitalia

TIPO (1)	IBAN (Coordinate Bancarie)															
	Prefisso IBAN				CIN	Cod. ABI				Cod. CAB				Numero C/C		

(1) (AB) ASSEGNO BANCARIO (AC) ASSEGNO CIRCOLARE (AP) ASSEGNO/VAGLIA POSTALE

BANCA										IMPORTO IN EURO						

Sulla prima rata di premio è dovuto un costo polizza specificato in Nota Informativa.

PAGAMENTO A MEZZO MOD. DP130 DA COMPILARE A CURA DELL'AGENZIA GENERALE

N. DP130	IMPORTO IN EURO	DATA VERSAMENTO	Estremi di registrazione Rendiconto Cassa Giornaliero (a cura dell'Agenzia Generale)

PAGAMENTO PREMI SUCCESSIVI

Tipo Pagamento			
Quietanza ☐	Delega ☐	Delega Centralizzata ☐	Premi successivi: ADDEBITO DIRETTO SEPA DIRECT DEBIT (SDD) (compilare l'apposita sezione "Mandato per addebito diretto SEPA") ☐ Banco Posta ☐ Altro ☐
Codice fiscale dell'Amministrazione delegata		Amministrazione delegata	

MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA

Riferimento del Mandato	Cod. Aziendale Sia				Cod. assegnato dall'Azienda creditrice al debitore											
	A	K	U	V	R											
Conto di addebito IBAN	Cod. paese	CIN IBAN	Cin	ABI				CAB				Numero conto corrente				
Tipo Pagamento: ricorrente				Codice SWIFT BIC												

Dati relativi al soggetto pagante (da compilare se diversi dal Contraente/Assicurando/Esecutore/Titolare effettivo)

Nome e Cognome.....															
Indirizzo Via..... n°.....															
Località..... Cap.....															
Paese..... e-mail.....															
Cod. Fiscale															

Codice identificativo del creditore	IT570050000000409920584
Dati relativi all'azienda creditrice	Generali Italia S.p.A. Via Marocchessa 14, 31021 Mogliano Veneto (TV), Italia - Cod. Fiscale 00409920584

La sottoscrizione del presente mandato comporta l'autorizzazione a Generali Italia S.p.A. a richiedere alla Banca del debitore l'addebito del suo conto e l'autorizzazione alla Banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da Generali Italia S.p.A.. Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest'ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto. (*)

Luogo e data	Firma del soggetto pagante
--------------------	----------------------------------

(*) I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria banca.

BENEFICIARI (in caso di designazione nominativa indicare cognome, nome, luogo e data di nascita)

CASO VITA A SCADENZA RAGAZZO ASSICURATO - PRIMO ASSICURATO:
CASO MORTE RAGAZZO ASSICURATO (da compilare per i prodotti CRESCIAMO INSIEME):
CASO MORTE O INVALIDITÀ PRIMO ASSICURATO: (da compilare per il prodotto Uno in Due. La prestazione per il caso di invalidità del primo assicurato viene erogata solo in presenza della complementare Temporanea)
CASO MORTE O INVALIDITÀ ADULTO ASSICURATO - SECONDO ASSICURATO: (per il prodotto Uno in Due i beneficiari relativi a tale prestazione devono essere indicati solo in presenza delle complementari Rendita Massima o Temporanea)

NOTIZIE PER LA TRASFORMAZIONE DA COMPILARE A CURA DELL'AGENZIA GENERALE (se prevista dal contratto)					
N. POLIZZA DA TRASFORMARE*	Cod. prova	ULTIMA RATA DI PREMIO PAGATA	Estremi di registrazione Rendiconto Cassa Giornaliero	ULTIMA RATA INTERESSI PRESTITO PAGATA	Estremi di registrazione Rendiconto Cassa Giornaliero

* Allegare gli originali delle polizze da trasformare richieste dal Contraente

OPZIONE IN RENDITA PREVISTA DALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (esercitabile solo se prevista dal prodotto)	
Si intende esercitare sin da ora l'opzione per la liquidazione alla scadenza della polizza di una rendita vitalizia in luogo del capitale? SI ☐ NO ☐	
N.B. Qualora venga esercitata l'opzione in rendita di cui sopra, al perfezionamento della polizza verrà comunicato il relativo coefficiente di conversione, il quale non subirà alcuna variazione e sarà applicato in sede di accensione della rendita; in caso di ripensamento sarà invece liquidato il capitale assicurato alla scadenza, senza applicazione di alcuna penalizzazione.	
Firma del Contraente o del Legale Rappresentante/Esecutore	



QUESTIONARI

AVVERTENZE RELATIVE AI QUESTIONARI

- a) Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
- b) prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario.

QUESTIONARIO SULLE OCCUPAZIONI E ATTIVITÀ DELL'ADULTO ASSICURANDO - SECONDO ASSICURANDO

- 1) OCCUPAZIONE PRINCIPALE
- 2) a) PER L'OCCUPAZIONE INDICATA È A CONTATTO CON ALTA TENSIONE, SOSTANZE RADIOATTIVE, INFIAMMABILI, ESPLODENTI, VELENOSE O COMUNQUE NOCIVE ALLA SALUTE, OVVERO SALE SU TRALICCI, PONTEGGI O SUPPORTI ANALOGHI? SI ☐ NO ☐
- b) PRATICA UNA O PIÙ DELLE SEGUENTI ATTIVITÀ: IMMERSIONE, ALPINISMO, EQUITAZIONE CON GARE, PUGILATO, GARE AUTOMOBILISTICHE (ANCHE GO-KART) E/O MOTOCICLISTICHE, PARACADUTISMO, DELTAPLANO, CICLISMO PROFESSIONISTICO (O DILETTANTISTICO DIETRO MOTO), MOTONAUTICA CON GARE O PROFESSIONISTICA, KAJAK, RUGBY, SCI ACQUATICO CON GARE, VELA D'ALTURA CON GARE, ARTI MARZIALI COME PROFESSIONISTA O ISTRUTTORE, LOTTA COME PROFESSIONISTA, SPELEOLOGIA, VOLO? SI ☐ NO ☐
- N.B.: IN CASO DI RISPOSTA AFFERMATIVA PRECISARE NELLO SPAZIO "ANNOTAZIONI" QUANT'ALTRO POSSA OCCORRERE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ES. PROFONDITÀ O ALTEZZA RAGGIUNTE, MEZZI UTILIZZATI, ECC.)
- 3) QUALORA COMPIA VOLI IN QUALITÀ DI PILOTA O MEMBRO DELL'EQUIPAGGIO DESIDERA LA COPERTURA DEL RELATIVO RISCHIO? SI ☐ NO ☐
- N.B.: IN CASO DI RISPOSTA AFFERMATIVA COMPILARE L'APPOSITO QUESTIONARIO

ANNOTAZIONI:

QUESTIONARIO SANITARIO DELL'ADULTO ASSICURANDO - SECONDO ASSICURANDO

- 1) COSTITUZIONE ALTEZZA CM. PESO KG. PRESSIONE ARTERIOSA MAX MIN.

2) a) In ordine alla presente proposta l'Assicurando dichiara di essersi sottoposto al test HIV.		SI NO		codifica					Data	
In caso affermativo allegare l'esito in busta chiusa.										
N.B. Qualora l'Assicurando non aderisca all'invito di sottoporsi al test HIV troveranno applicazione le condizioni di carenza, previste dalle Condizioni di Assicurazione.										
3) a) L'Assicurando è fumatore?		SI NO		03	a	00	Quantità giornaliera		dal	
In caso affermativo specificare la quantità giornaliera.										
b) Beve abitualmente più di un litro di vino al giorno o altre bevande alcoliche e/o fa uso in modo continuativo di superalcolici?		SI NO		03	b	00	Quantità giornaliera		dal	
4) a) Indicare le generalità del medico di base (A.S.L.)				04	a	00	Generalità			
b) È seguito da altri medici? Se sì indicare il nome:		SI NO		04	b	00				
5) Ha sofferto o soffre di malattie:				codifica			patologia		in atto dal	
a) dell'apparato respiratorio anche se su base allergica?		SI NO		05	a	01	bronchite cronica			
				05	a	02	enfisema			
				05	a	04	altre			
b) dell'apparato cardiovascolare?		SI NO		05	b	01	angina pectoris			
				05	b	02	infarto			
				05	b	03	ipertensione arteriosa			
				05	b	04	cardiopatie			
				05	b	05	disturbi del ritmo			
				05	b	06	arteriopatie			
				05	b	07	varici			
				05	b	09	altre			
c) dell'apparato digerente?		SI NO		05	c	01	ulcera gastrica			
				05	c	02	ulcera duodenale			
				05	c	03	rettocolite ulcerosa			
				05	c	04	epatite virale			
				05	c	05	cirrosi epatica			
				05	c	06	pancreatite			
				05	c	08	altre			

			codifica			patologia	
10) a) Sono state rilevate alterazioni e/o malattie attraverso accertamenti diagnostici? In caso affermativo indicare gli esami eseguiti.	SI	NO	10	a	00	Esami eseguiti - Tipologia della malattia	Data

Il sottoscritto Assicurando espressamente conferma, sotto la propria responsabilità, che, oltre a quanto sopra dichiarato, non soffre di alcuna altra malattia per la quale sia in corso il relativo trattamento e di non essere in attesa di conoscere gli esiti di accertamenti clinico-strumentali ai quali eventualmente si sia sottoposto.

DATA FIRMA DELL'ADULTO ASSICURANDO - SECONDO ASSICURANDO

QUESTIONARI DA COMPILARE SOLO PER IL PRODOTTO Uno in Due IN PRESENZA DELLA COMPLEMENTARE TEMPORANEA

QUESTIONARIO SULLE OCCUPAZIONI E ATTIVITÀ DEL PRIMO ASSICURANDO

- 1) OCCUPAZIONE PRINCIPALE
- 2) a) PER L'OCCUPAZIONE INDICATA È A CONTATTO CON ALTA TENSIONE, SOSTANZE RADIOATTIVE, INFIAMMABILI, ESPLODENTI, VELENOSE O COMUNQUE NOCIVE ALLA SALUTE, OVVERO SALE SU TRALICCI, PONTEGGI O SUPPORTI ANALOGHI? SI NO
- b) PRATICA UNA O PIÙ DELLE SEGUENTI ATTIVITÀ: IMMERSIONE, ALPINISMO, EQUITAZIONE CON GARE, PUGILATO, GARE AUTOMOBILISTICHE (ANCHE GO-KART) E/O MOTOCICLISTICHE, PARACADUTISMO, DELTAPLANO, CICLISMO PROFESSIONISTICO (O DILETTANTISTICO DIETRO MOTO), MOTONAUTICA CON GARE O PROFESSIONISTICA, KAJAK, RUGBY, SCI ACQUATICO CON GARE, VELA D'ALTURA CON GARE, ARTI MARZIALI COME PROFESSIONISTA O ISTRUTTORE, LOTTA COME PROFESSIONISTA, SPELEOLOGIA, VOLO? SI NO
- N.B.: IN CASO DI RISPOSTA Affermativa PRECISARE NELLO SPAZIO "ANNOTAZIONI" QUANT'ALTRO POSSA OCCORRERE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ES. PROFONDITÀ O ALTEZZA RAGGIUNTE, MEZZI UTILIZZATI, ECC.)
- 3) QUALORA COMPIA VOLI IN QUALITÀ DI PILOTA O MEMBRO DELL'EQUIPAGGIO DESIDERA LA COPERTURA DEL RELATIVO RISCHIO? SI NO
- N.B.: IN CASO DI RISPOSTA Affermativa COMPILARE L'APPOSITO QUESTIONARIO

ANNOTAZIONI:
.....
.....

QUESTIONARIO SANITARIO DEL PRIMO ASSICURANDO

1) COSTITUZIONE ALTEZZA CM.	PESO KG.	PRESSIONE ARTERIOSA MAX	MIN.
2) a) In ordine alla presente proposta l'Assicurando dichiara di essersi sottoposto al test HIV. In caso affermativo allegare l'esito in busta chiusa. N.B. Qualora l'Assicurando non aderisca all'invito di sottoporsi al test HIV troveranno applicazione le condizioni di carenza, previste dalle Condizioni di Assicurazione.	SI NO	Data	
3) a) L'Assicurando è fumatore? In caso affermativo specificare la quantità giornaliera.	SI NO	03 a 00	Quantità giornaliera dal
b) Beve abitualmente più di un litro di vino al giorno o altre bevande alcoliche e/o fa uso in modo continuativo di superalcolici?	SI NO	03 b 00	Quantità giornaliera dal
4) a) Indicare le generalità del medico di base (A.S.L.)		04 a 00	Generalità
b) È seguito da altri medici? Se sì indicare il nome:	SI NO	04 b 00	
5) Ha sofferto o soffre di malattie:			
a) dell'apparato respiratorio anche se su base allergica?	SI NO	05 a 01	bronchite cronica
		05 a 02	enfisema
		05 a 04	altre
b) dell'apparato cardiovascolare?	SI NO	05 b 01	angina pectoris
		05 b 02	infarto
		05 b 03	ipertensione arteriosa
		05 b 04	cardiopatie
		05 b 05	disturbi del ritmo
		05 b 06	arteriopatie
		05 b 07	varici
		05 b 09	altre
c) dell'apparato digerente?	SI NO	05 c 01	ulcera gastrica
		05 c 02	ulcera duodenale
		05 c 03	rettocolite ulcerosa
		05 c 04	epatite virale
		05 c 05	cirrosi epatica
		05 c 06	pancreatite
		05 c 08	altre



IL SOTTOSCRITTO (I SOTTOSCRITTI) DICHIARA (DICHIARANO) DI APPROVARE, SPECIFICATAMENTE, AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 C.C., LE SOTTO INDICATE CONDIZIONI E NORME DI ASSICURAZIONE LADDOVE APPLICATE:

- CONDIZIONI RIGUARDANTI LA RIATTIVAZIONE;
- CONDIZIONI PER L'ASSICURAZIONE PER L'ESONERO DEL PAGAMENTO PREMI IN CASO DI MORTE O INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE;
- CONDIZIONI PER L'ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE DEL RISCHIO MORTE O INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE;
- NORME CARENZA AIDS, VALIDE OVE GLI ASSICURANDI RIFIUTINO DI SOTTOPORSI AL TEST HIV;
- CONDIZIONI PER LE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI BONUS O FIDELIZZAZIONE;
- CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'ESERCIZIO IN PROPOSTA DELL'OPZIONE IN RENDITA VITALIZIA FISSATA FIN DALL'EFFETTO DEL CONTRATTO.

FIRMA DEL CONTRAENTE
o Legale Rappresentante/Esecutore

FIRMA DELL'ADULTO ASS.NDO - SECONDO ASS.NDO
(se diverso dal Contraente)

FIRMA DEL PRIMO ASSICURANDO O DELL'ESERCENTE
LA POTESTÀ O DEL TUTORE PER ASSICURANDI MINORENNI
OD INCAPACI

IL CONTRAENTE DICHIARA CHE GLI È STATO PREVENTIVAMENTE CONSEGNATO IL FASCICOLO INFORMATIVO (CODICE MIDV _ _ _ DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO _ _ / _ _ / _ _ _) ATINENTE AL CONTRATTO CHE VERRÀ EMESSO E REDATTO SECONDO LE PRESCRIZIONI IVASS, CONTENENTE LA SCHEDA SINTETICA, LA NOTA INFORMATIVA, LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, COMPRENSIVE DEL REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA, IL GLOSSARIO ED IL PRESENTE MODULO DI PROPOSTA. DICHIARA INOLTRE DI AVER PRESO COGNIZIONE DEL RELATIVO CONTENUTO E DI ACCETTARLO.

DATA

FIRMA DEL CONTRAENTE
o del Legale Rappresentante/Esecutore

CONSENSO AL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI - D.Lgs. 196/2003 (richiesto solo per soggetti persone fisiche)

Presa visione dell'Informativa Privacy riportata all'interno delle Condizioni di Assicurazione del presente Fascicolo Informativo ai sensi del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il Contraente e gli Assicurandi (se diversi dal Contraente) acconsentono al trattamento dei dati personali - eventualmente anche sensibili - effettuato dalla Società Generali Italia S.p.A., alla loro comunicazione ai soggetti indicati e al trattamento da parte di questi ultimi a fini assicurativi.

FIRMA DEL CONTRAENTE

FIRMA DELL'ADULTO ASS.NDO - SECONDO ASS.NDO
(se diverso dal Contraente)

FIRMA DEL PRIMO ASSICURANDO O DELL'ESERCENTE
LA POTESTÀ O DEL TUTORE PER ASSICURANDI MINORENNI
OD INCAPACI

DATA

INFORMATIVA

INFORMATIVA sulle definizioni di Titolare Effettivo e Persona Politicamente Esposta, ai sensi del D.Lgs. n° 231 del 21 Novembre 2007 e s.m.i.

TITOLARE EFFETTIVO

Art. 2 - Allegato Tecnico al D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.
(Rif. art. 1, co. 2, lett. u D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.)

1. Per titolare effettivo s'intende:

a) in caso di **società**:

1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica (titolare effettivo è colui che ha la partecipazione maggiore al capitale sociale, con un minimo del 25% +1);

2. la persona o le persone fisiche, per conto delle quali il cliente realizza un'operazione, che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b) in caso di **entità giuridiche quali le fondazioni o di istituti giuridici quale i trust**, che amministrano e distribuiscono fondi:

1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;

2. se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;

3. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

Art. 1, co. 2, lett. u D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.

Le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tale persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base di criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto (D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.).

Art. 1 - Allegato Tecnico al D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.
(Rif. art. 1, co. 2, lett. o D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.)

1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:

a) i capi di Stato, i capi di governo, i ministri e i vice ministri o sottosegretari;

b) i parlamentari;

c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;

d) i membri delle corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;

e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;

f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

2. Per familiari diretti s'intendono:

a) il coniuge;

b) i figli e i loro coniugi;

c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;

d) i genitori.

3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:

a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1;

b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.

4. Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

DEFINIZIONE DI CLIENTE E OBBLIGHI DEL CLIENTE

Art. 1, co. 2, lett. e D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.

Il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari indicati agli articoli 11 e 14, ovvero il soggetto al quale i destinatari indicati agli articoli 12 e 13 rendono una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico.

Art. 21 del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.

1. I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.

DATA

FIRMA DEL CONTRAENTE
o del Legale Rappresentante/Esecutore



GENERALI
INA Assitalia



GENERALI
INA Assitalia

Per informazioni: tel. +39 06 8483.1 - fax +39 06 8483.3898 - www.inaassitalia.generali.it - email: info@inaassitalia.generali.it



Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Telefono 041/5492111 - www.generali.it
C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v., Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.



MODULO PREMIO UNICO AGGIUNTIVO

AGENZIA GENERALE

Codice

SUB AGENZIA

Codice

Zona di incasso

N° Premio Unico

Codice Prova

Data sottoscrizione

Convenzione / MYClub

N. Polizza collegata

Codice prova

Barrare il codice del prodotto desiderato

Prodotto	Codice	Prodotto	Codice	Prodotto	Codice
ANCORA più flessibile	23UEA	ANCORA su misura	23UEF	OTTIMA MYClub	2UEMC
OTTIMA LINEA GARANTITA	2UBEF	OTTIMA LINEA EUROFORTE MERCATI	3UBEM	ESSERE	3URS
TUTELA più forte	02MT	OTTIMA LINEA GARANTITA E IMMOBILIARE	3UZR	ESSERE CLIENT	3URC
SETTE Basic CLIENT	7C09C	SETTE Massima CLIENT	7S09C	ESSERE in AZIONE	3URUM
ESSERE in AZIONE CLIENT	3URUC	CRESCIAMO INSIEME Basic	72CB-72CA	CRESCIAMO INSIEME Massima	72RB-72RA
CRESCIAMO INSIEME Basic CLIENT	72ECC	CRESCIAMO INSIEME Massima CLIENT	72ERC	Uno in Due	3GERM
FUTUROTRE plus Basic	03CZ	FUTUROTRE plus Massima	03SZ	INTEGRA	02UZT
VALORE FUTURO	2UZVF				

DATI TECNICI

Data effetto

☐

PREMIO UNICO DA REIMPIEGO (*)

☐

PREMIO UNICO AGGIUNTIVO

(*) Tale opzione è esercitabile solo per i prodotti da Reimpiego

Il premio unico è previsto e regolato dalle Condizioni di Assicurazione applicabili al prodotto prescelto. Per i prodotti a premio annuo o ricorrente il versamento del premio unico è consentito purchè la polizza base sia al corrente con il pagamento dei premi annui o ricorrenti.

SELEZIONE INVESTIMENTO PER I PRODOTTI CHE NON CONSENTONO LA RIPARTIZIONE DEL PREMIO UNICO

Barrare la gestione patrimoniale prescelta se prevista dal prodotto.

☐ EURO FORTE	☐ EUROFORTE RE	☐ NUOVA MONETA FORTE	☐ EUROFORTE MERCATI	☐
-------------------------------------	---------------------------------------	---	--	--------------------------

Il premio unico versato viene investito al 100% nella gestione patrimoniale prescelta.
Per il prodotto VALORE FUTURO l'investimento del premio è definito automaticamente

SELEZIONE INVESTIMENTO PER I PRODOTTI CHE CONSENTONO LA RIPARTIZIONE DEL PREMIO UNICO SU PIÙ LINEE

☐ EURO FORTE %	☐ EUROFORTE RE %	☐ %
☐ EUROFORTE MERCATI %	☐ FONDO VALOREAZIONE INA ASSITALIA %	☐ %

Qualora venga scelta più di una gestione patrimoniale, la quota di premio investita in ciascuna gestione patrimoniale non può essere inferiore all'eventuale quota minima prevista dal prodotto. La somma delle percentuali di investimento deve risultare pari al 100%.

PAGAMENTO DELL'IMPORTO CORRISPONDENTE AL PREMIO UNICO

Il pagamento del premio dovrà tassativamente avvenire secondo le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione contenente nel Fascicolo Informativo del prodotto prescelto.

TIPO (1)	IBAN (Coordinate Bancarie)																								
	Prefisso IBAN				CIN	Cod. ABI				Cod. CAB				Numero C/C											

(1) (AB) ASSEGNO BANCARIO (AC) ASSEGNO CIRCOLARE (AP) ASSEGNO/VAGLIA POSTALE

BANCA	IMPORTO IN EURO

NOTIZIE SULLE POLIZZE COLLEGATE DA COMPILARE A CURA DELL'AGENZIA GENERALE (da compilare solo per i prodotti da Reimpiego)					
N. POLIZZA COLLEGATA *	Cod. prova	ULTIMA RATA DI PREMIO PAGATA	Estremi di registrazione Rendiconto Cassa Giornaliero	ULTIMA RATA INTERESSI PRESTITO PAGATA	Estremi di registrazione Rendiconto Cassa Giornaliero
* Allegare gli originali delle polizze collegate (liquidate per scadenza)					

ANNOTAZIONI:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

DATA FIRMA DEL CONTRAENTE
o del Legale Rappresentante/Esecutore

SPAZIO RISERVATO AI CONSULENTI ASSICURATIVI			
CODICE PRODU	COMB.NE PRODU	COGNOME E NOME (in stampatello)	FIRMA

FIRMA DEL CONSULENTE ASSICURATIVO SIG. CHE HA RICEVUTO IL PRESENTE MODULO FACENTE FEDE DELLA CORRETTA COMPILAZIONE E DELL'IDENTIFICAZIONE PERSONALE DEI FIRMATARI ANCHE AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO.

FIRMA L'AGENTE GENERALE